



AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA

Decreto n. 167 del 25/09/2023

Oggetto: Approvazione Regolamento SORICAL per il Servizio Idrico Integrato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge regionale 20/04/2022, n. 10, recante “*Organizzazione dei Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente*”, con la quale, tra l’altro, è stata istituita l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (di seguito anche “Autorità”), individuata quale Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria.

CONSIDERATO CHE, per come stabilito dalla richiamata legge regionale n. 10/2022, l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria:

- esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale e ha sede legale a Catanzaro (art. 4, comma 1);
- è un ente pubblico non economico, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica (art. 4, comma 2);
- informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio (art. 4, comma 3).
- svolge la funzione di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011, relativa all'organizzazione del servizio pubblico locale in materia di acque e rifiuti, alla scelta delle rispettive forme di gestione e al loro affidamento e controllo, alla determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (art. 4, comma 4);
- gli organi dell'Autorità sono il Consiglio Direttivo d'Ambito, il Direttore generale e il Collegio dei Revisori dei Conti (art. 5);
- entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione degli organi, il Presidente della Giunta Regionale nomina con decreto un commissario straordinario (art. 17, comma 1) che ha la legale rappresentanza dell'Ente fino alla nomina del direttore generale, cura fin da subito gli adempimenti relativi al servizio idrico integrato già di competenza dell'Autorità Idrica per la Calabria, adotta gli atti necessari per assicurare il subentro dell'Autorità nelle funzioni delle Comunità d'ambito entro la data di cui al comma 3 ed espleta tutte le funzioni dell'Autorità fino alla costituzione dei relativi organi (art. 17, comma 7);
- subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario (art. 17, comma 2), in quanto dalla data di nomina del commissario straordinario è soppressa l'AIC e tutti i relativi organi decadono di diritto (art. 4, comma 7);
- subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono (art. 17, comma 3);
- con comunicazione n. 898 del 21 settembre 2022, presente in atti, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della

Calabria ha comunicato alle Comunità d'Ambito territoriale ottimale che il subentro di cui all'art. 17 della predetta L.R. n. 10/2022 avverrà "... al termine del presente anno finanziario ovvero alla data del 1° gennaio 2023...";

DATO ATTO CHE:

- con la Legge Regionale 21 ottobre 2022, n. 32 - *Norme in materia di Servizio idrico integrato* - la regione Calabria ha modificato la L.R. 10 luglio 2007, n. 15 (Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A. 2005/2009), aggiungendo all'art. 1, dopo il comma 4-ter, i seguenti commi:
 - 4-quater. *Ai fini di cui al comma 4-ter, è autorizzata la cessione a titolo gratuito, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), delle azioni di So.Ri.Cal. S.p.A., nella misura massima del 40 per cento del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente). I criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale di So.Ri.Cal. S.p.A. sono definiti con atto dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria;*
 - 4-quinquies. *Per le finalità di cui all'articolo 149-bis, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, la società So.Ri.Cal. S.p.A. approva le necessarie modifiche statutarie.”;*
- con le deliberazioni n. 9 del 25/10/2022 (*Legge regionale n. 10 del 20/04/2022 - Ambito Territoriale Ottimale "Calabria". Affidamento del Servizio Idrico Integrato al gestore unico SORICAL S.p.A.*) e n. 12 del 30/12/2022, *Affidamento del Servizio Idrico Integrato al Gestore Unico in house providing" SORICAL S.p.A. per l'Ambito Territoriale Ottimale "Calabria", comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale - Esecutività della Deliberazione n. 09 del 25 ottobre 2022*", questa Autorità ha affidato il Servizio Idrico Integrato dell'ATO regionale al Gestore unico SORICAL S.p.A.”;
- con propri decreti n. 60 del 30/12/2022, n. 1 del 20/01/2023, e n. 9 del 22/02/2023 questa Autorità ha approvato, modificato e integrato il Cronoprogramma di subentro del Gestore unico del SII sull'intero ATO regionale, per come previsto dal comma 1 dell'art. 18 bis della Legge Regionale;
- la società So.Ri.Cal. S.p.A. ha provveduto all'adeguamento dello Statuto, per come richiesto dall'art. 1, comma - 4-quinquies;

VISTA la Legge 481 del 14 novembre 1995 istitutiva dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

RICHIAMATE le deliberazioni ARERA:

- n. 586/2012, avente ad oggetto "*Prima direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato*";
- n. 655/2015, con oggetto "*Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono*", contenente i livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII, mediante l'individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per tutte le prestazioni da assicurare all'utenza oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell'utenza medesima. Sono altresì individuati gli indennizzi automatici da riconoscere all'utente per tutte le prestazioni soggette a standard specifici di qualità;
- n. 218/2016, avente ad oggetto "*Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)*", regolante il servizio di misura di utenza del SII definendo le responsabilità, gli obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, le procedure per la raccolta delle misure (compresa l'autolettura), nonché per la validazione, stima e ricostruzione dei dati. Sono infine individuati gli obblighi di archiviazione, messa a disposizione agli aventi titolo dei dati di misura, e di registrazione e comunicazione di informazioni all'Autorità;
- n. 665/2017, avente ad oggetto "*Testo integrato corrispettivi servizi idrici*";
- n. 897/2017, avente ad oggetto "*Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati*", recante le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale. La disciplina in materia di bonus sociale idrico si applica a far data dal 1° gennaio 2018;

- n. 917/ 2017, avente ad oggetto “*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)*”, indicante i livelli minimi ed obiettivi qualità tecnica nel servizio idrico integrato, mediante l'introduzione di: i) standard specifici da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, ii) standard generali che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio iii) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- n. 311/2019, avente ad oggetto “*Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato*”;
- n. 609/2021/R/IDR, avente ad oggetto “*Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)*”;
- n. 610/2021/R/IDR “*Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 547/2019/R/IDR in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni*”;
- n. 233/2023, avente ad oggetto “*Attuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al TICO per gli utenti finali dei settori idrico e del telecalore*”.

VISTO:

- il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 33 del 21 aprile 2023, con il quale è stato rinnovato “... *per ulteriori sei mesi, l'incarico di Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria conferito all'Ing. Bruno Gualtieri, alle stesse condizioni di cui al Decreto del Presidente della Regione Calabria*”;
- il Decreto n. 64 del 31 marzo 2023 del Commissario straordinario, con il quale all'avv. Pietro Oliverio è stato affidato l'incarico ad interim di dirigente dell'Area Servizio idrico integrato;

VISTO il Regolamento del Servizio Idrico Integrato predisposto e trasmesso dalla SORICAL in data 22 agosto 2023 ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 3399 in pari data;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

RISCONTRATA ED ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

RITENUTO di dovere provvedere in merito.

D E C R E T A

per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato, di:

- 1. DI APPROVARE** il Regolamento del Servizio Idrico Integrato predisposto e trasmesso dalla SORICAL, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento:
 - non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 - è soggetto a pubblicità sulla rete internet, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, all'Albo Pretorio.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreto del Commissario Straordinario ARRICAL.

Il Dirigente del Settore ad interim
f.to Avv. Pietro Oliverio

Il Commissario straordinario
Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria
f.to Ing. Bruno Gualtieri (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82/2005.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei decreti del Commissario straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SOMMARIO

GLOSSARIO.....	3
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	12
ART. 1 - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA.....	12
ART. 2 - OBBLIGHI	13
ART. 3 -USI DELLA RISORSA IDRICA, SCARICHI FOGNARI E TIPOLOGIE DI FORNITURA	14
ART. 4 - NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	15
ART. 5 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO E CONTROVERSIE	15
ART. 6 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO.....	16
Titolo II - CONDIZIONI DI FORNITURA DEL S.I.I	16
ART. 7 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	16
ART. 8 - CONTRATTO DI FORNITURA - ADEMPIMENTI - VERSAMENTI	19
ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE E FORME EQUIVALENTI DI GARANZIA	20
ART. 10 - VOLTURA DEL CONTRATTO DI FORNITURA	21
ART. 11 – VOLTURA MORTIS CAUSA.....	22
ART. 12 – DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DELL’UTENTE FINALE	22
ART. 13 – LIMITAZIONE / DISATTIVAZIONE / SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	23
ART. 14 - RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	24
ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	25
ART. 16 – OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLE RETI	26
ART. 17 – CONSUMI IDRICI.....	28
ART. 18 –QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE IN PUBBLICA FOGNATURA.....	28
ART. 19 – DOCUMENTO DI FATTURAZIONE O BOLLETTA	29
ART. 20 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BOLLETTE	29
ART. 21 - MOROSITÀ	30
ART. 22 – VERIFICA DEL CONTATORE	34
ART. 23 – CERTIFICAZIONE CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA ANTINCENDIO	35
ART. 24 - SOSTITUZIONE DEL MISURATORE PER USURA TECNICA	35
ART. 25 - COMUNICAZIONI E RECLAMI.....	36
ART. 26 – INDENNIZZI	36
Titolo III – SERVIZIO IDRICO	36
ART. 27 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI IMPIANTI INTERNI	36
ART. 28 - GRUPPI DI MISURA RICADENTI IN AREE PRIVATE	37
ART. 29 - PERDITE OCCULTE AGLI IMPIANTI INTERNI - DEFINIZIONE E DISCIPLINA	38
ART. 30 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE	39
Titolo IV – SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE	39
ART. 31- PRESCRIZIONI TECNICHE DEGLI IMPIANTI FOGNARI INTERNI	39
ART. 32 – ATTESTAZIONE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	41
Titolo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	41
ART. 33 - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE – CONCILIAZIONE PARITETICA.....	41
ART. 34 - ONERI PER ATTIVITÀ FRAUDOLENTE.....	42
ART. 35 – ULTERIORI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	43
ALLEGATO A)	
ALLEGATO B)	

GLOSSARIO

Fatte salve le definizioni fissate dalla legislazione o stabilite dalla specifica regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), per come previsto dal successivo articolo 35 comma 1, ai fini del presente atto si applicano le definizioni appresso indicate.

1. **Acque meteoriche:** acque derivanti da precipitazioni atmosferiche.
2. **Acque meteoriche di dilavamento:** frazione delle acque meteoriche che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti.
3. **Acque di prima pioggia:** frazione di acque meteoriche come normate dall'Autorità Pubblica competente.
4. **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
5. **Acque reflue assimilate alle domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti non residenziali ed individuati all'art. 101, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché quelle aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa nazionale e regionale *pro tempore* vigente.
6. **Acque reflue industriali:** acque reflue scaricate da edifici o da installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
7. **Acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
8. **Allacciamento idrico:** è l'insieme costituito dalla condotta idrica derivata dalla condotta di distribuzione e dei relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, esclusivamente dedicati all'erogazione del servizio idrico ad uno o più utenti. Di norma, ha inizio dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al misuratore (questo escluso).
9. **Allacciamento fognario:** insieme delle opere e degli impianti fognari a servizio di una utenza o di più utenze, insistenti su suolo pubblico. Ha inizio dal limite della proprietà privata o di enti pubblici e termina al punto di consegna del servizio fognario.
10. **Ambito Territoriale Ottimale o Ambito Unico della Regione Calabria:** coincide con l'intera circoscrizione territoriale ed è stato individuato con la legge regionale 20/04/2022, n. 10.
11. **Aree dilavanti:** superfici scolanti impermeabilizzate non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia strade private, piazzali di sosta e movimentazione automezzi, parcheggi e similari anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività industriali che possano comportare il rischio di trascinarsi di sostanze pericolose.
12. **ARRICAL:** Autorità Rifiuti e Risorse Idrica della Calabria istituita con la legge regionale numero 10, del 20 aprile 2022.
13. **Attivazione della fornitura:** avvio dell'erogazione del servizio, a seguito di un nuovo contratto di fornitura.
14. **Autolettura:** modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore.
15. **Autorità di Regolazione:** è l'"Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" ("ARERA", "Autorità di Regolazione", "Autorità"), istituita ai sensi della legge 481/1995 ed alla quale sono state attribuite anche le competenze e le funzioni regolatorie in materia di servizi idrici, ai sensi del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

16. **Autorizzazione allo scarico:** provvedimento amministrativo rilasciato dall'Autorità competente ai sensi degli articoli 124 e seguenti del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
17. **Bolletta o documento di fatturazione o fattura:** documento che il Gestore trasmette periodicamente all'Utente finale al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi forniti direttamente o indirettamente.
18. **Bolletta di conguaglio:** bolletta che fattura i consumi sulla base di letture rilevate.
19. **Bolletta mista:** bolletta che fattura sia consumi effettivi che consumi stimati calcolati fino alla data di emissione della bolletta.
20. **Bonus idrico integrativo:** bonus idrico riconosciuto eventualmente su base locale dal Gestore, ove approvato dall'Ente di governo dell'Ambito, ad integrazione del bonus sociale idrico.
21. **Bonus sociale idrico:** bonus idrico istituito dall'ARERA con la deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazione.
22. **Carenza di risorsa idrica:** situazione di emergenza causata da un deficit della risorsa idrica che può essere dovuta ad un eccesso di domanda e/o a carenze di natura infrastrutturale.
23. **Carta dei Servizi:** documento adottato in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore.
24. **Cessazione:** richiesta di conclusione/disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto medesimo con sigillatura o rimozione del misuratore.
25. **Condotta di distribuzione:** tratto finale della rete idrica da cui, di norma, ha origine l'allacciamento con l'opera di presa.
26. **Conguaglio:** procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta individuazione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e una corretta applicazione delle relative tariffe.
27. **Consumo medio annuo (Ca):** il consumo definito per ciascun utente finale prendendo a riferimento i **consumi** ottenuti da due misure effettive (mis1 e mis2) raccolte o derivanti da autoletture disponibili al Gestore in un periodo pari ad almeno 300 giorni solari (Ng). La differenza tra i dati di misura effettivi (mis2 - mis1) viene diviso per i giorni solari intercorrenti tra le date di raccolta delle misure, moltiplicato per i giorni dell'anno (365); $Ca = \frac{mis2 - mis1}{Ng} \times 365$. In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture necessari per la determinazione del coefficiente *Ca*, il gestore procede a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dal gestore.
28. **Consumo stimato (Cs):** stima dei dati di misura effettuata dal Gestore in caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolte da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture relativamente ad un intervallo temporale. Il consumo stimato si ottiene dividendo il Consumo medio annuo (Ca) per i giorni dell'anno (365) e moltiplicando per l'intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima (Ns); $Cs = \frac{Ca}{365} \times Ns$. Qualora il gestore, in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, debba procedere alla

- ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione è effettuata mediante il consumo stimato Cs, a partire dalla data dell'ultimo dato di misura disponibile.
29. **Consumo storico:** consumo dell'utente finale riferito all'anno solare precedente; ai fini del calcolo del deposito cauzionale è posto pari al consumo medio annuo.
 30. **Contatore o Misuratore:** dispositivo, posto di norma al punto di consegna dell'Utente finale, che serve per l'intercettazione e la misura dei volumi idrici consegnati e/o dei volumi di acque reflue scaricati in pubblica fognatura.
 31. **Convenzione:** contratto che regola i rapporti tra gli Enti di governo dell'Ambito affidanti ed i Gestori del Servizio Idrico Integrato.
 32. **Contratto di fornitura:** contratto di somministrazione a forma libera tra l'Utente finale ed il Gestore del SII (le "Parti") – disciplinato dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, dalle disposizioni in materia adottate dall'ARERA nonché dalle specifiche disposizioni accettate dalle Parti – che prevede l'erogazione del Servizio Idrico Integrato o di alcuni servizi del S.I.I., a fronte del pagamento dei corrispettivi da parte degli Utenti.
 33. **Cassa per i servizi energetici e ambientali o CSEA:** è un ente pubblico economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua, a cui sono destinate alcune componenti tariffarie riscosse dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall'Autorità di Regolazione.
 34. **Data di invio:** si intende:
 - a) per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - b) per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
 - c) per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta.
 35. **Data di ricevimento:** si intende:
 - a) è per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - b) per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
 - c) per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
 36. **Deposito cauzionale:** importo versato dall'Utente finale a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.
 37. **D.Lgs. 152/2006:** decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia Ambientale" e successive modifiche e integrazioni.
 38. **Disagio economico sociale:** condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, così come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 "Riforma del bonus elettrico" e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 3, commi 9 e

- 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2.
39. **Disattivazione della fornitura:** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale.
 40. **Domiciliazione bancaria o postale:** pagamento delle bollette attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale.
 41. **D.P.C.M. 13 ottobre 2016:** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato".
 42. **D.P.C.M. 29 agosto 2016:** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato".
 43. **Ente di governo dell'Ambito:** è la struttura/ente individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle funzioni e competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 147, comma 1, del d.lgs. 152/2006.
 44. **Fascia agevolata o fascia di consumo annuo agevolato:** indica il primo scaglione di consumo in cui, ai sensi dell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 665/2017/RIDR (TICSI), deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente al fine di assicurare il quantitativo essenziale di acqua a tariffa agevolata.
 45. **Fascia base:** indica lo scaglione di consumo che precede quelli di eccedenza, nell'ambito della quota variabile del servizio di acquedotto, a cui viene applicata la tariffa base.
 46. **Fasce di eccedenza:** con riferimento alla quota variabile del servizio di acquedotto, sono gli scaglioni di consumo, fino ad un massimo di tre, eccedenti quello base, a cui applicare tariffe unitarie crescenti.
 47. **Gestore del Servizio Idrico Integrato:** o *Gestore del S.I.I.* o *Gestore* o *SORICAL* o *la SORICAL S.p.A.*, affidamento avvenuto con la deliberazione commissariale dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idrica della Calabria n° 9 del 25 ottobre 2022, in forza delle Leggi Regionali n. 10/2022 n. 32/2022.
 48. **Giorno feriale:** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi.
 49. **Giorno lavorativo:** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi.
 50. **Gruppo di misura:** apparecchiature installate sull'allacciamento idrico del singolo utente comprensivo di valvola di intercettazione, misuratore, rubinetto di arresto unidirezionale, sistemi di telelettura e/o di telegestione e sigilli.
 51. **Gruppo di presa in carico:** insieme delle opere e delle apparecchiature idrauliche necessarie alla derivazione dalla condotta idrica di distribuzione per l'alimentazione degli allacciamenti idrici.
 52. **Interruzione del servizio di acquedotto:** è la temporanea mancata fornitura del servizio per un utente finale. Le interruzioni del servizio possono essere programmate o non programmate secondo quanto disciplinato dall'Autorità di Regolazione nel RQTI.
 53. **Impianto idrico interno:** impianto posto tra il punto di consegna del servizio idrico e l'utenza, la cui manutenzione è a completo carico dell'Utente finale, con l'unica esclusione del Gruppo di misura, ancorché eventualmente installato in aree private.
 54. **Impianto fognario interno:** impianto posto tra il punto di consegna del servizio fognario e l'utenza, la cui manutenzione è a completo carico dell'Utente finale, con l'unica esclusione del Gruppo di misura, ove presente e ancorché eventualmente installato in aree private.

55. **Indennizzo automatico:** è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard specifici di qualità.
56. **Limitazione della fornitura:** è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti (50 litri/abitante/giorno).
57. **Limite di proprietà privata:** è la linea di confine tra il suolo pubblico e la proprietà privata o di altri soggetti (anche pubblici), ovvero aree in gestione ad Enti pubblici.
58. **Livello di pressione:** misura della forza unitaria esercitata dall'acqua all'interno della condotta, espressa in atmosfere.
59. **Livello di qualità o standard di qualità:** è il livello del servizio garantito dal gestore sulla base di stabilito dall'ARERA, o eventualmente definiti dall'EGA, anche su proposta del Gestore;
60. **Livello generale di qualità o standard generale di qualità:** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;
61. **Livello specifico di qualità o standard specifico di qualità:** è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente finale;
62. **Manufatto di recapito:** manufatto posizionato su suolo pubblico atto a consentire l'allacciamento alla pubblica fognatura degli impianti interni.
63. **Metro cubo:** unità di misura utilizzata per la quantificazione della risorsa idrica fornita o scaricata, equivalente a 1.000 litri.
64. **Misura di processo:** insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente degli impianti e delle reti del SII e di ciascuno dei servizi che lo compongono.
65. **Misura di utenza:** insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni pro tempore vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione.
66. **Misuratore o Contatore:** il dispositivo, posto di norma al punto di consegna dell'Utente finale, atto alla intercettazione e misura dei volumi consegnati o scaricati in pubblica fognatura e, in generale, dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII, inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura.
67. **Misura di utenza:** insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni pro tempore vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione.
68. **Misuratore accessibile:** misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.
69. **Misuratore non accessibile:** misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.
70. **Misuratore parzialmente accessibile:** misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Gestore può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato.

71. **Misuratore non funzionante:** misuratore per il quale il totalizzatore numerico risulti illeggibile.
72. **Misure:** valori del totalizzatore di un misuratore, rilevati ad una certa data, attraverso l'operazione di lettura da parte di un incaricato del gestore, attraverso la lettura da remoto (telelettura) ovvero attraverso la raccolta da parte dell'utente finale e successivamente comunicata al gestore.
73. **A monte del gruppo di misura:** con riferimento alla direzione del flusso idrico, "a monte di" si intende la parte dell'impianto che precede il misuratore.
74. **A valle del gruppo di misura:** con riferimento alla direzione del flusso idrico, "a valle di" si intende la parte dell'impianto che segue il misuratore.
75. **Metodo tariffario normalizzato o MTN:** è il "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento", di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996;
76. **Metodo tariffario transitorio o MTT:** è il metodo tariffario per gli anni 2012 e 2013, di cui all'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr e ss. mm. ed ii. per definire le componenti di costo ammesse e determinare la tariffa di riferimento;
77. **Metodo Tariffario Idrico o MTI:** è il metodo tariffario relativo al primo periodo regolatorio 2012-2015, di cui all'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/idr e ss. mm. ed ii. per definire le componenti di costo ammesse e determinare la tariffa di riferimento.
78. **Metodo Tariffario Idrico - 2 o MTI-2:** è il metodo tariffario relativo al secondo periodo regolatorio 2016-2019, approvato dall'ARERA con la delibera 664/2015/R/idr e ss. mm. ed ii. per definire le componenti di costo ammesse e determinare la tariffa di riferimento.
79. **Metodo Tariffario Idrico - 3 o MTI-3:** è il metodo tariffario relativo al terzo periodo regolatorio 2020-2023, approvato dall'ARERA con la delibera 580/2019/R/idr e ss. mm. ed ii. per definire le componenti di costo ammesse e determinare la tariffa di riferimento.
80. **Morosità dell'utente finale o Morosità:** è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al gestore in base al relativo contratto di fornitura.
81. **Nicchia:** cavità praticata in una muratura anche di proprietà privata o di altro soggetto pubblico, destinata all'alloggiamento ed alla protezione del Gruppo di misura.
82. **Programma degli interventi o Pdl:** è il documento di cui all'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/2006, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il Pdl, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
83. **Perdita occulta:** perdita a valle del punto di consegna posizionata in luoghi non direttamente ispezionabili e causata dalla rottura di tubazioni incassate nei muri o interrate o comunque derivanti da guasti a manufatti inaccessibili. Sono escluse dalle perdite occulte quelle derivanti da cassette di scarico ed altri sanitari.
84. **Portata:** misura della quantità d'acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo.
85. **Pozzetto di ispezione:** manufatto posizionato, di norma, al limite della proprietà privata ed atto a consentire i prelievi e controlli di competenza del Gestore e degli altri Enti deputati al controllo dello scarico.
86. **Prestazione di lavori semplici:** prestazione di lavoro richiesta dall'Utente finale, da eseguire in area servita da rete di acquedotto e/o di fognatura e che non coinvolga queste ultime, che riguarda

l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori stradali per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi.

87. **Prestazione di lavori complessi:** prestazione di lavoro non riconducibile alla prestazione di lavoro semplice, da eseguire su richiesta dell'utente finale ad esclusione degli estendimenti e potenziamenti delle reti del SII.
88. **Pro die:** metodologia con la quale si calcola il consumo effettivo come differenza tra due letture effettive dividendo il risultato per il numero di giorni intercorsi tra le letture ottenendo una media di consumo giornaliero
89. **Pubblica fognatura:** il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane. Sono escluse le condotte di allacciamento nelle aree interne poste in proprietà privata, incluse le aree interne ai singoli fabbricati di proprietà pubblica o privata ovvero nella disponibilità di soggetti pubblici o privati.
90. **Punto di consegna del servizio idrico:** punto dell'allacciamento idrico posto al limite tra il suolo pubblico e la proprietà privata o di enti pubblici e coincidente, di norma, con il punto di installazione del Misuratore o di un Gruppo di misura.
91. **Punto di consegna del servizio fognario:** punto dell'allacciamento fognario posto al limite tra il suolo pubblico e la proprietà privata o di enti pubblici e coincidente, di norma, con il pozzetto di ispezione.
92. **Quantitativo essenziale di acqua:** è il quantitativo minimo vitale fissato in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 "Tariffa sociale del servizio idrico integrato", necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali.
93. **Reclamo scritto:** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, con la quale l'Utente finale esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto rispetto ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente finale ha aderito, dal Contratto di fornitura, dal Regolamento del SII, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione.
94. **Reclamo per la fatturazione di importi anomali:** è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione che contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l'utente finale ha diritto alla rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII.
95. **REMSI:** Testo integrato per la regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato di cui all'Allegato A della deliberazione ARERA 311/2019/R/idr del 16 luglio 2019.
96. **Richiesta scritta di informazioni:** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito.
97. **Richiesta scritta di rettifica di fatturazione:** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII.
98. **Rete:** è il sistema di distribuzione, esclusi i misuratori, che alimenta più forniture.
99. **Rete fognaria bianca:** sistema di canali e condotte (escluso dalla competenza del Gestore) adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque meteoriche e delle acque meteoriche di

dilavamento, ivi incluse le caditoie e griglie stradali ed i relativi tratti di collegamento delle stesse nella rete fognaria mista.

100. **Rete fognaria mista:** sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento immesse attraverso caditoie e griglie stradali.
101. **Rete fognaria nera:** canalizzazione adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
102. **Riattivazione:** è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione o alla limitazione della stessa.
103. **Richiesta di attivazione della fornitura:** richiesta con cui si inizia la procedura per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.
104. **Ricostruzione del dato di misura:** attività di determinazione dei consumi a partire dall'ultimo dato di misura disponibile, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più funzionante.
105. **RQSII:** Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, di cui all'Allegato A della deliberazione ARERA 655/2015/R/idr del 23 dicembre 2015 e successive modifiche e integrazioni.
106. **RQTI:** Testo integrato per la regolazione della qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, di cui all'Allegato A della deliberazione ARERA 917/2017/R/idr e 27 dicembre 2015 successive modifiche e integrazioni.
107. **Sospensione del servizio:** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore;
108. **Scarichi in comune:** insieme delle acque reflue provenienti da più utenze che recapitano, tramite un'unica condotta, nella pubblica fognatura.
109. **Scarico:** qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
110. **Servizio di Conciliazione:** è l'organismo istituito dall'Autorità, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del TICO per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità.
111. **Servizio Idrico Integrato o S.I.I. o SII:** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.
112. **Sigillo:** matrice che si appone sulle apparecchiature al fine di impedirne ed evidenziarne eventuali manomissioni.
113. **Stima del dato di misura:** attività di stima della misura e dei consumi a un certo momento temporale a partire da dati di misura antecedenti, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici;
114. **Struttura dei corrispettivi o Articolazione tariffaria:** ripartizione dei consumi secondo fasce di utenza e fasce di consumo.
115. **Subentro:** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione dei dati identificativi del titolare, di un punto di consegna disattivo.

116. **Tariffa agevolata:** corrispettivo da applicare ai consumi ricompresi nella fascia agevolata per la tipologia d'uso "Domestico residente"
117. **TIMSII:** testo integrato per la regolazione del servizio di misura relativamente al Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 218/2016/R/idr del 5 maggio 2016.
118. **TIBSI:** testo integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura d'acqua agli utenti domestici economicamente disagiati, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017.
119. **TICSI:** è il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti, approvato con la deliberazione dell'ARERA 665/2017/R/idr del 28 settembre 2017.
120. **TICO:** testo integrato di conciliazione in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità di Regolazione, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/COM del 5 maggio 2016.
121. **TIUC:** Testo integrato unbundling contabile (TIUC) che tiene conto anche delle disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico, ai sensi della deliberazione ARERA 137/2016/R/com del 24 marzo 2016.
122. **Tipologia d'uso o Uso o Tipologia di fornitura o Tipologia di utenza:** sono gli usi ricompresi nel Servizio Idrico Integrato, ovvero la categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che si intende effettuare della risorsa idrica. Le tipologie d'uso previste dall'Autorità di regolazione competente, a partire dal 01/01/2018 e valide su tutto il territorio nazionale, sono la tipologia "uso domestico" (riconducibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 2 del TICSI) e la tipologia "uso diverso dal domestico" (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all'articolo 8 del TICSI) come individuate nell'articolazione tariffaria di SORICAL S.p.A.
123. **Unità immobiliare:** singola unità immobiliare adibita ad abitazione o a luogo in cui si svolge attività economica, all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.
124. **Utenza condominiale:** l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.
125. **Utente:** è il consumatore che richiede al Gestore l'esecuzione di una prestazione.
126. **Utente diretto:** è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente.
127. **Utente finale o Cliente:** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Rientrano tra gli "utenti finali" le tipologie d'uso "Condominiali".
128. **Utente finale disalimentabile:** è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura.
129. **Utente finale non disalimentabile:** è l'utente finale per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura, come definito all'Articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 311/2019/R/idr (REMSI).
130. **Validazione delle misure:** è l'attività di verifica della qualità del dato proveniente dalla raccolta della misura o dall'autolettura del misuratore, finalizzata a valutare l'ammissibilità all'uso formale del medesimo dato, con presa di responsabilità da parte del gestore.

131. **Valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.
132. **Voltura:** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo (misuratore aperto).
133. **Zona servita da pubblica fognatura:** zona ove la pubblica rete fognaria sia ubicata ad una distanza massima (calcolata dalla fognatura fino al limite della proprietà privata dell'unità immobiliare attraverso pubbliche vie o servitù tecnicamente attivabili) dall'insediamento e/o agglomerato o parte di esso così determinata:
- 20 metri per una singola unità abitativa o commerciali;
 - N metri, con $20 < N < 200$, se in questa distanza sono ricomprese almeno $N/15$ unità abitative o commerciali o industriali con una distanza media calcolata per le unità allacciabili ≤ 15 m; nel caso di presenza di insediamenti industriali il relativo calcolo delle unità immobiliari allacciabili verrà adeguato sulla base degli abitanti equivalenti industriali (AEI) con la seguente formula:
 - unità totali = unità abitative e commerciali + $AEI/3$ * unità abitative industriali;
 - 300 m in caso di scarichi di acque reflue industriali oltre i 60 abitanti equivalenti.
 - Si intendono facenti parte di uno stesso insediamento e/o agglomerato o parte di esso l'insieme di immobili distanti fra di loro fino ad un massimo di 50 m.

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA

- Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio idrico integrato ed i rapporti tra il Gestore e gli utenti, in conformità alla normativa e regolazione pro tempore vigente.
- Il presente Regolamento si applica nel territorio dei Comuni nei quali Sorical è subentrata nella gestione operativa, riportati in allegato, ricompresi nell'Ambito Unico della Regione Calabria individuato con la legge regionale 22/04/2022, n. 10. I diritti dell'utente sono tutelati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
- Il presente Regolamento è parte integrante e sostanziale di ogni Contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato o di parte del SII, ancorché non riportato e trascritto nel medesimo Contratto di fornitura, per cui le disposizioni del Regolamento si considerano integralmente riportate ed automaticamente inserite nel Contratto di fornitura, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1374 del codice civile, secondo le modalità di cui all'articolo 35.
- Al fine di garantirne la massima diffusione e conoscibilità, il presente Regolamento è disponibile anche sul sito del Gestore del SII e sul sito dell'Ente di Governo dell'Ambito o di altro soggetto competente.
- Le variazioni al presente Regolamento sono effettuate e, ove previsto, approvate, su proposta del Gestore, dall'Ente di Governo dell'Ambito, secondo le modalità di cui all'articolo 35.
- La struttura dei corrispettivi e le relative tariffe sono determinate dall'Ente di Governo dell'Ambito, in base ai provvedimenti dell'Autorità competente.
- Gli oneri da corrispondere per le prestazioni oggetto del presente Regolamento sono approvati dall'Ente di Governo dell'Ambito o da altro soggetto competente.

ART. 2 - OBBLIGHI

1. Il Gestore del SII, nell'ambito del rapporto contrattuale di fornitura, ha l'obbligo di:
 - adempiere alle obbligazioni-prestazioni derivanti dalla normativa pro tempore vigente, dalle disposizioni delle Autorità competenti, dal presente Regolamento, dalla *"Carta dei Servizi"*;
 - assicurare i livelli e la qualità del servizio previsti dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione; - ottimizzare la pressione di esercizio delle reti;
 - utilizzare tutte le tecnologie più avanzate ed adottare condotte finalizzate a garantire l'erogazione di un servizio regolare, efficace ed efficiente;
 - svolgere tutte le attività di ricerca programmata delle perdite e di riduzione delle stesse;
 - provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere affidate per la gestione del SII;
 - attuare il programma degli interventi;
 - promuovere sul territorio l'uso razionale della risorsa idrica;
2. L'utente finale, nell'ambito del rapporto contrattuale di fornitura, ha l'obbligo di:
 - utilizzare la risorsa idrica per soddisfare le proprie necessità, adottando tecniche e comportamenti responsabili ed utili a ridurre lo spreco e a promuovere il riutilizzo, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento;
 - adempiere alle obbligazioni-prestazioni derivanti dalla normativa pro tempore vigente, dalle disposizioni dell'Autorità competente, dal presente Regolamento e dalla *"Carta dei Servizi"*;
 - non allacciarsi senza espressa autorizzazione del Gestore del SII alle reti idriche e fognarie nere e/o miste, insistenti nel territorio dell'Ambito Unico regionale;
 - non ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete idrica, della rete fognaria nera e/o mista e degli impianti di depurazione ovvero mettere in atto azioni o comportamenti, che anche indirettamente possano causare danni alle infrastrutture ovvero agli impianti in gestione al servizio idrico integrato;
 - non adottare qualsiasi comportamento che, anche in maniera indiretta, possa causare danni alle infrastrutture ovvero agli impianti funzionali alla gestione al servizio idrico integrato e affidati in concessione d'uso al Gestore;
 - assicurare la regolare manutenzione dell'"Impianto idrico interno" e dell'"Impianto fognario interno";
 - scaricare nelle zone servite da pubblica fognatura, così come definite nel Glossario, le acque reflue nere e/o di prima pioggia attraverso apposite condotte denominate "di allacciamento" da realizzare secondo le disposizioni previste nel presente Regolamento. Il presente obbligo si applica esclusivamente nel caso di capacità fognaria disponibile. Ulteriori deroghe potranno essere concesse dai Comuni, sentito il gestore e in accordo con, l'Autorità Idrica Regionale, per gli edifici e stabilimenti, situati nell'ambito della zona con obbligo di allacciamento ai sensi del presente Regolamento, ma che necessitano di opere straordinarie, come, ad esempio, la realizzazione di attraversamenti e sottopassaggi di torrenti, fiumi, canali, ovvero l'attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali (secondo l'importanza delle stesse), ovvero con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili. Nei casi di deroghe all'obbligo di allaccio e in ogni caso nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del Glossario, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti. Nel caso in cui l'obbligo di allaccio non riguardi singole utenze, ma un

raggruppamento delle stesse, la domanda dovrà essere effettuata da tutti gli utenti, che dovranno presentare un unico progetto di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria. I progetti di allacciamento alla rete fognaria sono sottoposti alla preventiva approvazione del Gestore. L'utilizzo di dispositivi alternativi per lo smaltimento delle acque reflue, in conformità alla normativa pro tempore vigente in materia (d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ed ii.) dovrà comunque essere comprovato da idonea documentazione che ne attesti l'autorizzazione e la relativa vigenza.

- in caso di estensione di reti fognarie nere e/o miste, presentare apposita istanza di allacciamento entro 30 giorni dalla comunicazione (anche mediante avviso pubblico) della data di messa in esercizio;
- scaricare le acque meteoriche di dilavamento eccedenti la prima pioggia in reti fognarie bianche ovvero attraverso sistemi alternativi, ai sensi della normativa vigente.
- comunicare e/o richiedere tempestivamente al Gestore eventuali variazioni contrattuali (quali ad es. variazione del titolare della fornitura, della tipologia d'uso, del recapito ove il Gestore trasmette le comunicazioni, ivi incluse le fatture, ecc..) ai fini e nell'ambito della corretta gestione del contratto di utenza.

ART. 3 -USI DELLA RISORSA IDRICA, SCARICHI FOGNARI E TIPOLOGIE DI FORNITURA

1. L'acqua viene somministrata prevalentemente per consumo umano e non può essere utilizzata per usi diversi da quelli specificati nel contratto di fornitura. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti, ad insindacabile giudizio del Gestore del SII, qualora non limitino o pregiudichino l'utilizzo per il consumo umano o la qualità della risorsa.
2. Il Gestore del SII può limitare la quantità fornita o sospendere la fornitura per le utenze non domestiche, in situazioni di emergenza idrica derivanti da motivi tecnici ovvero da eventi naturali eccezionali ed imprevedibili.
3. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità fissati dalla normativa *pro tempore* vigente, è vietato scaricare nella pubblica fognatura:
 - a) tutte le sostanze classificabili come rifiuto solido, anche se triturate;
 - b) tutte le sostanze che sono classificate come rifiuto liquido;
 - c) tutte le sostanze che possono arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo depurativo dell'impianto di trattamento;
 - d) tutte le sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione e per la salute pubblica.
4. Non è consentito lo scarico in fognatura delle seguenti sostanze derivanti da attività domestiche: oli e grassi da attività di cucina, oli da manutenzioni meccaniche, acidi (ad es. di batterie), sostanze provenienti dallo sviluppo di fotografie, sostanze da attività di giardinaggio (diserbanti, insetticidi, ecc.), colle, vernici e solventi, nonché di tutte le sostanze previste dalla normativa *pro tempore* vigente.
5. Il gestore del SII, al fine di preservare l'integrità delle infrastrutture fognario/depurative ad esso affidate e limitatamente alle utenze non domestiche, può impartire specifiche prescrizioni relative alla quantità di acqua reflua da scaricare nonché alle modalità, tempi ed orari per effettuare lo scarico.
6. Anche al fine di garantire l'accesso alla risorsa idrica, il Gestore del SII può disporre l'erogazione separata del servizio idrico, fognario e/o depurativo nei seguenti casi:

- a) l'erogazione del servizio idrico e fognario, nelle more dell'allacciamento delle reti fognarie al servizio depurazione, qualora la rete fognaria non sia allacciata ad un impianto di depurazione attivo ed efficiente ma sia comunque oggetto di interventi previsti nella programmazione d'ambito;
 - b) l'erogazione del solo servizio idrico, qualora l'immobile da alimentare sia ubicato in zona non servita da pubblica fognatura e l'utente finale dimostri di avere un adeguato sistema di smaltimento alternativo delle acque reflue;
 - c) l'erogazione del servizio fognario e depurativo per utenti finali che utilizzano fonti di approvvigionamento autonomo oppure hanno esigenza di scaricare in pubblica fognatura acque meteoriche di dilavamento, previa verifica da parte del Gestore del SII del ricorrere delle condizioni di fattibilità tecnica.
7. Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle definite dall'Autorità di Regolazione.
 8. La variazione della tipologia di fornitura è subordinata alla stipula di un nuovo contratto di fornitura.
 9. È vietato l'utilizzo della risorsa idrica per usi anche parzialmente diversi da quelli accertati ed erogati dal Gestore del SII, nonché da quelli dichiarati ed autorizzati nel contratto di fornitura.
 10. È vietato:
 - a) prelevare acqua da punti di erogazione pubblici e/o privati per usi diversi da quelli contrattualmente pattuiti e consentiti dal presente Regolamento;
 - b) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade per usi diversi dallo spegnimento incendi.

ART. 4 - NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, i dati personali forniti direttamente dagli utenti o acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, possono formare oggetto di trattamento da parte del Gestore del SII e di soggetti a questo collegati e/o controllati e/o controllanti;
il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelare la riservatezza e i diritti dell'utente finale. In particolare, SORICAL si impegna ad utilizzare i dati personali necessari all'esercizio della sua attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation e la relativa normativa italiana di adeguamento, nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. In particolare, è consentito il trattamento dei dati in possesso di SORICAL, al fine dell'eventuale riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie. Il trattamento può prevedere la diffusione dei dati nei casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza dell'attività di cui sopra, in conformità alle leggi e per finalità di vigilanza e di controllo connesse all'attività medesima.
2. In ogni caso, nel rispetto della normativa vigente, i dati personali sono trattati anche da soggetti incaricati dal Gestore del SII ai fini e nell'ambito della gestione del rapporto di utenza.
3. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, consegna al Cliente specifica informativa al trattamento dei dati personali al momento della stipula del contratto di fornitura.

ART. 5 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO E CONTROVERSIE

1. La normativa applicabile al Contratto di fornitura è quella italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Gestore e l'utente finale è quello ove è ubicata la fornitura, salvo il caso che le controversie afferiscano ai rapporti intercorrenti tra il Gestore e gli utenti "Professionisti" ai sensi dell'art.

3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), per cui in tal caso il Foro competente è, in via esclusiva, quello del Gestore.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa pro tempore vigente.

ART. 6 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

1. Il Gestore del SII – ad esclusione dei casi previsti al seguente punto 2 - garantisce una continua e regolare erogazione del servizio. Al fine di assicurare la regolarità del servizio di fornitura di acqua potabile, tutti i sistemi di captazione, adduzione, potabilizzazione, accumulo e distribuzione sono gestiti secondo criteri di qualità tecnica stabiliti dall’Autorità di Regolazione.
2. Nelle situazioni di crisi conseguenti a periodi di carenza di risorsa idrica ovvero a conclamati problemi della rete e/o degli impianti per i quali siano pianificati, programmati o in corso di esecuzione interventi infrastrutturali secondo un cronoprogramma approvato da ARRICAL, il Gestore attua un piano di turnazione sottoposto all’approvazione di ARRICAL.
3. Le interruzioni del servizio sono esclusivamente riconducibili a cause di oggettivo pericolo, ad eventi eccezionali ed imprevedibili nonché ad ogni altra ipotesi di caso fortuito e forza maggiore ovvero all’esigenza di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria alle infrastrutture del servizio idrico.
4. Il Gestore del SII - in adempimento a quanto previsto nella “*Carta dei Servizi*”, nei casi di interruzione per manutenzione ordinaria e/o straordinaria - preavvisa gli utenti finali interessati almeno 48 ore prima dell’interruzione mediante le modalità specificate nella medesima “*Carta dei Servizi*”. La durata massima dell’interruzione non potrà, di norma, essere superiore a 24 ore. Qualora le interruzioni del servizio dovessero perdurare per un tempo superiore alle 48 ore, il Gestore del SII ha l’obbligo di garantire un servizio sostitutivo di emergenza con le modalità specificate nella “*Carta dei Servizi*”.
5. Il Gestore del SII non può essere ritenuto responsabile per danni derivanti da interruzioni del servizio idrico ovvero dalle limitazioni previste all’art. 3, comma 2, anche per le forniture ad uso antincendio. Le utenze che necessitano di inderogabile continuità di servizio hanno l’obbligo di installare adeguati sistemi idonei a garantire un servizio sostitutivo.

TITOLO II - CONDIZIONI DI FORNITURA DEL S.I.I.

ART. 7 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. Per attivare una nuova fornitura del servizio idrico integrato, l’interessato deve presentare apposita richiesta attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, Sportello on line, email dedicata, posta ordinaria, Sportelli aperti al pubblico), utilizzando lo specifico modulo disponibile presso tutti i punti di contatto ovvero sul sito del Gestore del SII. Al modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere allegata tutta la documentazione ivi richiamata.
2. Qualora l’attivazione di una nuova fornitura comporti l’esigenza di un sopralluogo tecnico da parte del Gestore per la progettazione di nuove opere di allacciamento alle reti idriche e fognarie o per individuare i preesistenti punti di consegna del servizio idrico e fognario della fornitura da attivare, l’interessato deve presentare apposita richiesta attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore (Call Center, Sportello on line, email dedicata, posta ordinaria, Sportelli aperti al pubblico), utilizzando lo specifico modulo disponibile presso tutti i punti di contatto ovvero sul sito del Gestore. Al modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere allegata tutta la documentazione ivi richiamata, unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento dei costi per il sopralluogo tecnico necessario alla progettazione delle opere, sulla base dei costi indicati nella **Tabella 1** dell’**Allegato A** al presente Regolamento.

3. La fornitura del Servizio Idrico Integrato viene effettuata nei confronti del richiedente che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione della relativa unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80
4. La richiesta di attivazione della fornitura per immobili ubicati in zone non servite da pubblica fognatura è da considerarsi, di norma, improcedibile, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 6, del presente Regolamento.
5. Qualora la richiesta di attivazione preveda opere di allacciamento alla rete idrica e/o alla rete fognaria, il Gestore del SII - esaminata la documentazione allegata alla richiesta di attivazione e verificata la fattibilità tecnica dell'allacciamento alla rete idrica e/o alla rete fognaria - trasmette, con modalità e tempi previsti dalla "Carta dei Servizi", il preventivo di spesa redatto sulla base delle tabelle 2 e 3 dell'**Allegato A** al presente Regolamento. Ai fini della procedibilità della richiesta di attivazione di fornitura, le condizioni del predetto preventivo di spesa, ivi compreso l'importo finale, devono essere formalmente accettate dal richiedente. L'accettazione si intende acquisita con il perfezionamento del pagamento dell'importo oggetto del preventivo di spesa. I tempi per l'esecuzione dell'allacciamento decorrono dalla data di perfezionamento del pagamento del preventivo di spesa.
6. Gli oneri per il rilascio delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori di allacciamento sono a carico del richiedente.
7. Relativamente alle richieste di nuove forniture in zone non servite dalle reti pubbliche del Servizio Idrico Integrato o zone in cui le infrastrutture non siano adeguate a supportare ulteriori utenze, il Gestore comunica, nei termini previsti dall'Autorità di Regolazione, l'impossibilità di procedere alla realizzazione del nuovo allaccio, indicando le modalità e tempi per l'esecuzione degli interventi dei lavori per l'estensione e/o potenziamento della rete secondo le previsioni del Programma degli Interventi (PdI). L'intervento potrà comunque essere eseguito, su richiesta dell'interessato, con le modalità di cui al successivo comma 8 e con i relativi costi interamente a carico dello stesso. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione intenda contribuire al finanziamento dei lavori, agli utenti saranno addebitati i costi al netto di tale finanziamento.
8. Per richiedere nuove forniture che prevedano l'estensione/potenziamento delle reti del Servizio Idrico Integrato, l'interessato deve presentare apposita richiesta di preventivo attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, Sportello on line, e-mail dedicata, posta ordinaria, Sportelli aperti al pubblico), utilizzando lo specifico modulo disponibile presso tutti i punti di contatto ovvero sul sito del Gestore del SII. Al modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere allegata tutta la documentazione ivi richiamata, inclusa l'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri di progettazione e preventivazione secondo quanto previsto nella **Tabella 1 dell'allegato A**. Il Gestore del SII - esaminata la documentazione allegata alla richiesta di attivazione e verificata la fattibilità tecnica dell'estensione/potenziamento della rete idrica e/o della rete fognaria - trasmette entro 60 gg dalla richiesta di estensione/potenziamento il preventivo di spesa redatto sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato A al presente Regolamento. Ai fini della procedibilità della richiesta di nuova fornitura con estensione/potenziamento delle reti, le condizioni del predetto preventivo di spesa, ivi compreso l'importo finale, devono essere formalmente accettate dal richiedente. Il Gestore effettuerà l'estensione/potenziamento delle reti entro 90 gg - con esclusione dei tempi di autorizzazione e permessi necessari per l'esecuzione delle opere - dal pagamento del preventivo di spesa. Nel caso in cui venga accertata, in fase di preventivazione, l'impossibilità di eseguire l'intervento di estensione/potenziamento richiesto saranno rimborsate al richiedente le somme versate.

9. Qualora le opere di allacciamento alla rete idrica e/o fognaria siano effettuate nell'interesse di più richiedenti, il costo dell'impianto è ripartito tra gli stessi.
10. Il preventivo ha una validità di 90 giorni solari e consecutivi dalla data di comunicazione al richiedente; decorso tale termine è necessario procedere con una nuova richiesta di attivazione.
11. I tempi massimi garantiti per il rilascio del preventivo e per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella "Carta dei Servizi".
12. Eventuali lavori dovuti a modifiche e/o varianti rispetto alle indicazioni del preventivo di spesa di cui al comma 4, necessari per fatti e/o situazioni imputabili al richiedente, sono determinati sulla base delle corrispondenti tabelle dell'**allegato A** al presente Regolamento.
13. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori da parte del Gestore del SII, il richiedente rinunciase all'allacciamento per qualsivoglia motivo, il medesimo Gestore del SII provvede ad incassare gli oneri relativi agli interventi già eseguiti.
14. Il Gestore del SII può utilizzare le opere di allacciamento idrico e fognario realizzate per ulteriori derivazioni e forniture senza compromettere la regolarità del servizio erogato agli utenti già allacciati. Il Gestore del SII rimane responsabile delle opere di allacciamento, assumendone l'onere di garantire la manutenzione, la riparazione e la sostituzione.
15. Il Gestore del SII può prescrivere all'utente finale lo spostamento del gruppo di misura e/o delle opere di allacciamento, qualora, per cause che non siano imputabili al Gestore, sia compromessa la sicurezza, la manutenzione e/o l'accessibilità al medesimo gruppo di misura. In ogni caso, nelle more della realizzazione dello spostamento di cui sopra, i gruppi di misura non accessibili dovranno essere prioritariamente sostituiti con gruppi di misura telegestiti. Le spese per la realizzazione di tali lavori sono a carico dell'utente finale.
16. La procedibilità delle richieste di fornitura relative ad unità immobiliari, per le quali sia stata accertata l'esistenza di uno o più allacciamenti alle reti idriche e/o fognarie non autorizzati, è subordinata al completo adempimento di quanto previsto all'art. 34 del presente Regolamento.
17. Qualora lo scarico in pubblica fognatura provenga da immobili ove si svolgano attività produttive, l'attivazione dello stesso è subordinato all'acquisizione del titolo abilitativo allo scarico conformemente alla normativa pro tempore vigente.
18. L'attivazione di una fornitura destinata ad unità immobiliare dotata di fonte di approvvigionamento autonomo è subordinata all'acquisizione da parte dell'utente finale del relativo provvedimento di concessione unitariamente all'obbligo di consentire l'installazione di un idoneo misuratore della quantità di acqua prelevata. In assenza della predetta documentazione, il Gestore del SII non può dare seguito all'attivazione della fornitura con la conseguente improcedibilità della richiesta.
19. Il Gestore del SII, previa formale comunicazione delle motivazioni, può rigettare una richiesta di attivazione di fornitura per uso diverso da quello *domestico*, qualora per indisponibilità della risorsa idrica ovvero per carenze delle infrastrutture gestite non sia in grado di garantire i livelli minimi dei servizi definiti dalla Convenzione di Gestione e/o dai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione.
20. Il Gestore del SII, laddove ricorrano le condizioni tecniche, può procedere all'installazione del gruppo di misura anche in assenza dell'utente finale, previa registrazione sui propri sistemi informativi dei seguenti dati: data ed ora dell'operazione; marca e calibro del contatore; numero di matricola; lettura del contatore installato; eventuali irregolarità riscontrate. Resta ferma la possibilità del Gestore del SII di procedere anche a rilevazioni fotografiche per la registrazione dei dati sui propri sistemi informativi.

ART. 8 - CONTRATTO DI FORNITURA - ADEMPIMENTI - VERSAMENTI

1. La sottoscrizione di un contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato e la successiva esecuzione delle eventuali opere di allacciamento sono subordinate all'ottenimento, a cura e spese del richiedente, delle eventuali autorizzazioni di soggetti privati, nonché al rilascio delle eventuali autorizzazioni degli Enti competenti necessarie per la realizzazione, la posa ed il mantenimento degli impianti.
2. Nel caso in cui l'utente finale, titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità, faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il Gestore ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della/e fattura/e non saldata/e sul primo punto di fornitura.
3. Qualora non siano necessarie le opere di allacciamento per l'attivazione della fornitura, l'utente finale procede alla sottoscrizione del contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato. Il Gestore del SII, con la prima fattura utile, procede all'addebito di quanto segue:
 - a) costi di istruttoria per l'attivazione della fornitura, di cui al punto 1.1 della tabella 1 dell'**allegato A** al presente Regolamento;
 - b) costo per l'attivazione di nuove forniture, determinato in base ai valori della tabella 1 dell'**Allegato A** al presente Regolamento;
 - c) imposta di bollo;
 - d) deposito cauzionale, come disciplinato al successivo art. 9.
4. Qualora siano necessarie le opere di allacciamento per l'attivazione della fornitura, la sottoscrizione del contratto di fornitura è subordinata al pagamento dell'importo del preventivo di spesa di cui all'art. 7. Gli ulteriori oneri di cui al precedente comma 3 vengono addebitati con la prima fattura utile.
5. Il contratto di fornitura ha durata annuale e si intende rinnovato tacitamente, salvo recesso delle parti o risoluzione di diritto o per grave inadempimento.
6. Il Gestore del SII provvede ad inviare ogni comunicazione, ivi compreso le fatture, esclusivamente al recapito indicato nel contratto o, in mancanza, al recapito ove è eseguita la prestazione da parte del Gestore del SII, che si intende – ad ogni effetto – il domicilio eletto ai fini e nell'ambito del rapporto di utenza del SII. In ogni caso, resta l'obbligo in capo all'utente finale di comunicare al Gestore del SII ogni variazione del predetto recapito.
7. E' fatto obbligo all'utente finale di comunicare al Gestore del SII ogni modifica che comporti una qualsiasi variazione delle condizioni contrattuali originarie, ivi inclusa la variazione dell'utilizzatore della fornitura o della sua anagrafica, della tipologia d'uso, dell'indirizzo di recapito delle comunicazioni e delle fatture, ecc...

Nel caso in cui in fase di gestione dell'utenza il Gestore accerti una qualsiasi variazione intervenuta e non richiesta e/o comunicata da parte dell'utente, verrà addebitato il costo di variazione contrattuale di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A), oltre i costi per la procedura di attivazione (nel caso di cambio titolare, con revisione dell'allaccio) ed eventuali rettifiche di fatturazione che fossero necessarie in conseguenza della variazione intervenuta e con riferimento alla data della stessa.
8. Il contratto di fornitura per "Uso temporaneo" non prevede rinnovo tacito. Alla scadenza, l'utente finale deve richiedere la proroga del contratto, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore del SII. Con la richiesta di proroga, l'utente finale deve provvedere al pagamento dei corrispettivi relativi ai volumi complessivamente misurati. Il contratto di fornitura per "Uso temporaneo" si intende automaticamente risolto in assenza di richiesta di proroga. Il Gestore del SII provvede a porre in essere le attività previste al successivo art. 13.

9. Le forniture del servizio idrico erogate ad una pressione inferiore a quella prevista dai livelli minimi di servizio, devono prevedere espressamente tale condizione nel contratto di fornitura. Le forniture preesistenti al subentro del Gestore del SII che rientravano, di fatto, nella tipologia in argomento si intendono mantenute alle stesse condizioni contrattuali. I lavori per la realizzazione di opere di allacciamento alla rete idrica e/o fognaria, che non presuppongono estensioni di rete, propedeutiche all'attivazione di una fornitura per "Uso Pubblico" - destinata ad immobili di proprietà, in gestione o direttamente riconducibili ad amministrazioni comunali - sono a cura e spese del Gestore del SII che li rendiconta allo scopo di inserirli tra i costi di investimento a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato. Resta fermo l'obbligo in capo all'amministrazione comunale di stipulare il contratto di fornitura.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE E FORME EQUIVALENTI DI GARANZIA

1. Fatto salvo quanto indicato al successivo comma 8, l'utente finale, all'atto della stipula del contratto di fornitura, è tenuto a versare un deposito cauzionale pari alla metà del valore dei corrispettivi dovuti per tre mensilità di consumo storico, con rateizzazione dell'altra metà in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio. Nel caso di utenti finali per i quali non è disponibile il dato di consumo su base annua (consumo storico), la stima della fascia di consumo di riferimento è determinata in base ai consumi che il gestore ritiene possano essere attribuiti all'utente finale in relazione alle informazioni disponibili e, in particolare, alla destinazione d'uso della fornitura e, per gli utenti domestici, al numero dei componenti del nucleo familiare. L'utente finale è considerato appartenere alla fascia di consumo storico, anche qualora i suoi consumi annui successivi all'inserimento in tale fascia varino, per un solo anno, di un ammontare non superiore al 20 per cento in più o in meno, rispetto a quelli della fascia stessa.
2. Il deposito cauzionale non è dovuto dagli utenti finali con consumi inferiori a 500 mc/anno, che attivino, alla stipula del contratto di fornitura, la domiciliazione bancaria, la domiciliazione postale ovvero altre forme di domiciliazione o garanzia indicate dal Gestore del SII.
3. Il Gestore del SII provvede alla restituzione del deposito cauzionale, mediante accredito sulla prima fattura utile, agli utenti finali che attivano il pagamento delle fatture mediante le modalità indicate nel precedente comma 2. Qualora venga disattivato tale servizio di pagamento delle fatture, il Gestore del SII procede all'addebito del deposito cauzionale sulla prima fattura utile successiva alla registrazione della disattivazione della forma di domiciliazione.
4. Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore del SII sia a conoscenza. Il deposito cauzionale è restituito alla cessazione del rapporto contrattuale, maggiorato degli interessi legali.
5. La fornitura non può essere limitata, sospesa o disattivata per un debito, oggetto di procedura di costituzione in mora, il cui valore sia inferiore o pari all'ammontare del deposito cauzionale versato ovvero a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Gestore del SII.
6. Le utenze non domestiche, con consumi superiori a 500 mc/anno, in alternativa al deposito cauzionale, possono stipulare apposita polizza fideiussoria a garanzia dei pagamenti.
7. Nel caso indicato al precedente comma 5, il deposito cauzionale escusso, anche parzialmente, a causa della morosità dell'utente finale può essere reintegrato dal Gestore del SII, rateizzando il relativo importo nelle bollette successive con rate costanti ed un periodo minimo di rateizzazione pari a (12) dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai (12) dodici mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.

8. Gli utenti finali con contratti di somministrazione sottoscritti con i precedenti gestori sono tenuti a versare/integrare il deposito cauzionale nella misura complessiva dei corrispettivi dovuti per tre mensilità di consumo storico, rateizzato in tre quote trimestrali di pari importo, la cui prima sarà emessa dal Gestore non prima di sei mesi dal relativo subentro rispetto al gestore uscente, ferma l'applicazione del secondo e terzo periodo di cui al superiore comma 1.
9. Ai fini dell'applicazione delle previsioni del presente articolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 156 del D.Lgs. 152/2006, con apposita convenzione sono definiti i rapporti con i gestori del segmento fognatura e/o depurazione.

ART. 10 - VOLTURA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

1. Per voltura del contratto di fornitura si intende la richiesta di attivazione, con contestuale variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna già esistente (misuratore aperto).
2. La richiesta di voltura di un contratto di fornitura deve essere presentata dal nuovo richiedente, utilizzando l'apposita modulistica relativa alle diverse tipologie di utenza, disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del gestore del SII. La richiesta di voltura può essere presentata anche attraverso i canali di contatto messi a disposizione dal Gestore del SII (call center, sportello on line, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello aperto al pubblico).
3. La richiesta di voltura di un contratto di fornitura dovrà contenere la comunicazione della lettura del contatore. Il valore della misura costituisce lettura finale per il vecchio intestatario e lettura iniziale per il nuovo intestatario.
4. Il Gestore del SII, con la prima fattura utile, procede all'addebito di quanto segue:
 - a) costi di istruttoria per la voltura della fornitura di cui al punto 1.1 della **Tabella 1 dell'allegato A** al presente Regolamento;
 - b) imposta di bollo;
 - c) deposito cauzionale, come definito al precedente art. 9.
5. L'intestazione della fornitura decorre dalla data di sottoscrizione del contratto da parte del nuovo intestatario che si configura come il nuovo "*utente finale*".
6. Con il perfezionamento della voltura di un contratto di fornitura il Gestore del SII procederà all'emissione di una fattura a saldo dei consumi maturati fino alla data della voltura, indirizzata al vecchio intestatario, nella quale, salvo eventuali situazioni di morosità, sarà accreditato anche il deposito cauzionale versato, maggiorato degli interessi legali.
7. Qualora la voltura del contratto avvenga con conseguente installazione di nuovo misuratore dei consumi idrici, si aggiungono i costi di cui ai punti 1.2.1 – 1.2.2 – 1.2.3 della Tabella 1 Allegato A.
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2560 codice civile, la voltura di un contratto di fornitura derivante da trasferimento d'azienda prevede che sia l'alienante sia l'acquirente rispondano in solido dei debiti anteriori alla data del trasferimento maturati in forza del contratto stipulato con il Gestore del SII.
9. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2561 e 2562 codice civile, la voltura di un contratto di fornitura derivante da affitto o usufrutto d'azienda prevede che sia l'affittuario che l'usufruttuario rispondano in solido dei debiti anteriori alla data del trasferimento, maturati in forza del contratto stipulato con il Gestore del SII.

10. La voltura di contratti di fornitura ad “*Uso industriale*” si perfeziona con l’acquisizione da parte del nuovo intestatario del titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura. Resta fermo quanto previsto al precedente art. 7, comma 17.

ART. 11 – VOLTURA MORTIS CAUSA

- 1) Il decesso dell’intestatario di un contratto di fornitura ad “*Uso domestico*” deve essere comunicato entro 60 gg. al Gestore del SII dall’erede o da altro soggetto residente nell’unità immobiliare oggetto della fornitura intestata al deceduto. Alla predetta comunicazione deve essere allegata una richiesta di voltura del contratto di fornitura ovvero una richiesta di cessazione della fornitura. Ai sensi della normativa vigente, gli eredi rimangono responsabili di tutti gli importi corrispondenti alle fatture emesse e non pagate.
- 2) La richiesta di voltura del contratto di fornitura, da allegare alla comunicazione di decesso, può essere presentata attraverso i canali di contatto messi a disposizione dal Gestore del SII (call center, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello on line, sportelli aperti al pubblico), utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico e sul sito internet del Gestore del SII.
- 3) In relazione alla richiesta di voltura di cui al comma 2, non sono previsti costi ai sensi dell’art. 16 delibera 655/2015 ARERA.
- 4) La procedibilità della richiesta di voltura del contratto di fornitura è tuttavia subordinata al solo pagamento:
 - a) dei corrispettivi relativi ai consumi riferiti al rapporto contrattuale preesistente;
 - b) dell’eventuale adeguamento del deposito cauzionale.

ART. 12 – DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DELL’UTENTE FINALE

1. Il titolare di un contratto di fornitura del SII – prima che si privi della disponibilità dell’immobile oggetto della medesima fornitura - è tenuto a presentare richiesta di disattivazione della fornitura ed a consentire l’accesso ai luoghi per la rimozione del misuratore. La mancata presentazione della richiesta e/o l’impossibilità di procedere alla rimozione del misuratore per cause imputabili all’utente finale, ovvero per il rifiuto da parte del nuovo utilizzatore, comporta il mancato perfezionamento della procedura di disattivazione, con l’assunzione in solido in capo al titolare dell’utenza ed al nuovo utilizzatore dell’obbligo di pagamento dei servizi erogati.
2. Il nuovo utilizzatore della fornitura è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, il nuovo utilizzatore è considerato a tutti gli effetti un soggetto che fruisce in modo non autorizzato dei servizi erogati dal Gestore del SII, fermo restando l’assunzione degli obblighi di cui al precedente comma 1.
3. L’utente finale che intende recedere dal contratto di fornitura deve presentare una richiesta di disattivazione della fornitura, attraverso i canali di contatto messi a disposizione dal Gestore del SII (call center, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello on line, sportelli aperti al pubblico, ecc.) utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso tutti gli sportelli aperti al pubblico e sul sito del gestore del SII. Alla richiesta di disattivazione della fornitura deve essere allegata la documentazione necessaria, unitamente ad una fotografia riportante la lettura del contatore alla data della richiesta di disattivazione, nonché l’indicazione del recapito al quale dovrà essere inviata la fattura di conguaglio a chiusura del rapporto contrattuale. Il Gestore del SII procede all’espletamento delle attività di cui al successivo comma 4.

4. La disattivazione dell'utenza comporta la:
 - a) la rimozione del contatore, secondo tempi e modalità previsti dalla "Carta dei Servizi";
 - b) la rilevazione dei consumi all'atto della rimozione del contatore;
 - c) cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura di conguaglio, a chiusura del medesimo rapporto contrattuale, dei consumi maturati fino al giorno della rimozione del contatore, nella quale, salvo eventuali situazioni di morosità, sarà accreditato anche il deposito cauzionale versato, maggiorato degli interessi legali.
5. Il Gestore del SII, laddove ricorrano le condizioni tecniche, procede alla rimozione del gruppo di misura idrico e/o fognario anche in assenza dell'utente finale, previa registrazione sui propri sistemi informativi dei seguenti dati: data ed ora dell'operazione; marca e calibro del contatore; numero di matricola; lettura del contatore rimosso e motivo della rimozione; eventuali irregolarità riscontrate. Resta ferma la possibilità del Gestore del SII di procedere anche a rilevazioni fotografiche per la registrazione dei dati sui propri sistemi informativi.

ART. 13 – LIMITAZIONE / DISATTIVAZIONE / SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

1. Il Gestore del SII può procedere senza preavviso alla disattivazione della fornitura mediante l'interruzione del servizio e la risoluzione del rapporto contrattuale del SII (o parte di esso) nei seguenti casi, ad eccezione delle utenze non disalimentabili:
 - a) per cause oggettive di pericolo;
 - b) per prelievo fraudolento di acqua;
 - c) in presenza di scarichi in pubblica fognatura attivi, privi del relativo titolo abilitativo;
 - d) in presenza di riattivazione della fornitura senza l'autorizzazione del Gestore del SII;
 - e) in presenza di manomissione dei sigilli o di qualsiasi altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del misuratore e/o delle opere ubicate a monte del punto di consegna;
 - f) in presenza di guasti all' "Impianto interno idrico" e/o all' "impianto interno fognario" dell'utente finale, installato in area privata a valle del punto di consegna ed a monte del gruppo di misura;
 - g) in presenza di subfornitura a terzi non autorizzata dal Gestore del SII;
 - h) in presenza di difformità dell' "Impianto interno idrico" e/o dell' "Impianto interno fognario", che determinino situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
 - i) impossibilità di notificare la comunicazione di costituzione in mora per cause imputabili all'utente intestatario della fornitura e non al Gestore del SII (ad esempio, mancata comunicazione del decesso dell'utente finale; mancata comunicazione della variazione dell'indirizzo di recapito ed ogni altro obbligo di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 8; ecc.);
 - j) in presenza di indisponibilità della risorsa derivante da carenze oggettive delle infrastrutture gestite e/o da fenomeni di crisi idrica, che legittimino l'interruzione/razionamento della fornitura per usi diversi da quello *domestico*.
2. Il Gestore del SII, salvo i casi delle cd. "utenze non disalimentabili", può procedere alla limitazione, laddove possibile, o alla sospensione della fornitura del SII (o parte di esso), a seguito dell'invio di apposito preavviso di limitazione/sospensione, nei seguenti casi:
 - a) impossibilità di accesso al gruppo di misura per cause imputabili al cliente, allo scopo di eseguire le attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 28 comma 1);

- b) impossibilità di accesso al gruppo di misura per cause imputabili al cliente, in assenza di una sua comunicazione di autolettura nell'anno solare, a condizione che il Gestore del SII abbia rispettato gli obblighi in materia di tentativi di raccolta dei dati di misura, come previsto dall'Autorità di Regolazione (articolo art. 28 comma 2);
- c) utilizzo della fornitura per uso diverso da quello previsto dal contratto;
- d) diniego allo spostamento dei gruppi di misura ricadenti in aree private, salvo i casi di esclusione previsti al successivo art. 28;
- e) accertato utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto di fornitura, salvo le procedure di regolarizzazione della fornitura previste nel presente Regolamento;
- f) qualsiasi inadempimento dell'utente finale agli obblighi previsti dal presente Regolamento, ad eccezione di quanto riportato al successivo punto 3;
- g) qualsiasi difformità rispetto alle prescrizioni tecniche impartite dal presente Regolamento.

Il preavviso di limitazione/sospensione è trasmesso all'utente finale a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata e deve indicare il termine ultimo entro il quale l'utente finale deve provvedere a sanare le suindicate anomalie. Qualora sia decorso inutilmente il termine ultimo, il Gestore del SII procede alla limitazione/sospensione della fornitura.

3. Il Gestore del SII, può procedere alla sospensione della fornitura delle utenze domestiche qualora:
 - abbia provveduto a limitare la fornitura, ove tecnicamente possibile, garantendo il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno) e, decorsi 20 giorni dalla limitazione, l'utente finale non abbia provveduto a sanare le anomalie riscontrate;
 - nel preavviso di sospensione venga comunicato all'utente finale che la limitazione del flusso non è tecnicamente fattibile.
4. Nei casi di mancato o parziale pagamento del corrispettivo del servizio idrico integrato si rinvia a quanto previsto al successivo art. 21.
5. Fatte salve le eventuali azioni civili e/o amministrative e/o penali, per effetto della limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il Gestore del SII provvede con la prima fattura utile: (i) ad addebitare all'utente finale i costi per la limitazione/sospensione/disattivazione secondo quanto previsto alla tabella 1 dell'allegato A al presente Regolamento, ad eccezione dei casi previsti dalla disciplina vigente in materia, nonché (ii) a fatturare gli importi a conguaglio, calcolati sulla base della lettura rilevata all'atto della limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura.
6. Il Gestore del SII non è responsabile di qualsiasi eventuale danno e/o pregiudizio a persone, cose ed impianti derivanti dalla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura effettuata ai sensi del presente articolo.

ART. 14 - RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per riattivare una fornitura del servizio idrico integrato, l'interessato deve presentare apposita richiesta attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, Sportello on line, email dedicata, posta ordinaria, Sportelli aperti al pubblico), utilizzando lo specifico modulo disponibile presso tutti i punti di contatto ovvero sul sito del Gestore del SII. Al modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere allegata tutta la documentazione ivi richiamata.
2. Qualora la riattivazione di una nuova fornitura, comporti l'esigenza di un sopralluogo tecnico da parte del Gestore per individuare i preesistenti punti di consegna del servizio idrico e fognario della fornitura da riattivare, l'interessato deve presentare apposita richiesta attraverso i canali messi a disposizione dal

Gestore (Call Center, Sportello on line, email dedicata, posta ordinaria, Sportelli aperti al pubblico), utilizzando lo specifico modulo disponibile presso tutti i punti di contatto ovvero sul sito del Gestore. Al modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere allegata tutta la documentazione ivi richiamata, unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento dei costi per il sopralluogo tecnico necessario alla progettazione delle opere, sulla base dei costi indicati nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente Regolamento.

3. L'utente finale interessato alla riattivazione di un'utenza disattivata (subentro), deve provvedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura, nonché al pagamento degli oneri di cui all'Art. 8, comma 3.
4. La riattivazione di un'utenza oggetto di limitazione o sospensione o disattivazione della fornitura in caso di morosità (o nelle altre casistiche disciplinate al precedente art. 13) è subordinata all'esibizione di idonea documentazione, comprovante la cessazione di tutte le condizioni che hanno determinato la limitazione/sospensione/disattivazione della medesima fornitura.
5. Ai fini della riattivazione di una fornitura disattivata per morosità, l'utente finale, oltre agli oneri di cui al precedente comma 2, deve provvedere anche al pagamento di tutte le somme dovute, come disciplinate al successivo art. 21.
6. In caso di richiesta di subentro che abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore del SII ha facoltà di:
 - a) richiedere all'utente finale entrante un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii. eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
 - b) non procedere all'esecuzione della riattivazione fino al pagamento di tutte le somme dovute, nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante ha occupato a qualunque titolo l'unità immobiliare relativa al punto di consegna o di scarico in oggetto.
7. Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), qualora il Gestore del SII eserciti le facoltà ivi indicate, il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data di ricevimento:
 - 1) della documentazione di cui alla lettera a)
 - 2) dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b,) da comunicare secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Regolazione.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il contratto di fornitura del servizio idrico integrato (o parte di esso) si intende, ad ogni effetto di legge, automaticamente risolto nei seguenti casi:
 - a) disattivazione della fornitura, operata ai sensi del precedente art. 13;
 - b) revoca dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
 - c) dichiarazioni mendaci rese dall'utente finale, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) utilizzo dell'immobile oggetto della fornitura senza un legittimo titolo;
 - e) violazione della normativa in materia edilizia e urbanistica.

ART. 16 – OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLE RETI

1. I lavori su suolo pubblico per la realizzazione e lo spostamento degli allacciamenti idrici e degli allacciamenti fognari, sino al punto di consegna, sono di competenza esclusiva del Gestore del SII. I relativi costi e contributi, determinati sulla base degli importi indicati nelle tabelle 2 e 3 dell'**allegato A** al presente Regolamento, sono a carico dell'utente finale.
2. E' vietato spostare o modificare gli allacciamenti idrici e/o gli allacciamenti fognari senza l'autorizzazione del Gestore del SII.
3. Il Gestore del SII provvede, a suo insindacabile giudizio, alle seguenti attività:
 - a) individuazione del punto di consegna del servizio idrico per il posizionamento del gruppo di misura;
 - b) individuazione del punto di consegna del servizio fognario;
 - c) definizione delle modalità operative per l'esecuzione dei lavori di spostamento dell'allacciamento idrico sino al punto di consegna del servizio idrico;
 - d) definizione delle modalità operative per l'esecuzione dei lavori per lo spostamento dell'allacciamento fognario sino al punto di consegna del servizio fognario;
 - e) esecuzione, su suolo pubblico, dei lavori di scavo, rinterro e ripristino finalizzati alla realizzazione delle opere descritte alle precedenti lettere c) e d);
 - f) fornitura di chiave universale per la chiusura della nicchia o dei manufatti installati a protezione del gruppo di misura idrico e fognario, anche al fine di garantire il tempestivo intervento per la gestione/manutenzione del Gruppo di misura; in ogni caso il Gestore è autorizzato ad assicurare la chiusura della nicchia o dei manufatti installati a protezione del gruppo di misura idrico e fognario, ponendo in essere tutte le attività utili e necessarie anche ad assicurare l'agevole e tempestiva accessibilità al gruppo di misura nonché le condizioni di sicurezza ad esso connesse, utilizzando all'uopo gli strumenti ritenuti più opportuni;
 - g) sostituzione del lucchetto esistente con lucchetto con chiave universale per la chiusura della nicchia o dei manufatti installati a protezione del gruppo di misura idrico e fognario, anche al fine di garantire il tempestivo intervento per la gestione/manutenzione del gruppo di misura; in ogni caso il Gestore è autorizzato ad assicurare la chiusura della nicchia o dei manufatti installati a protezione del gruppo di misura idrico e fognario, ponendo in essere tutte le attività utili e necessarie anche ad assicurare l'agevole e tempestiva accessibilità al gruppo di misura nonché le condizioni di sicurezza ad esso connesse, utilizzando all'uopo gli strumenti ritenuti più opportuni;
 - h) manutenzione e sostituzione del gruppo di misura idrico e/o fognario e dei relativi sigilli;
 - i) fornitura e posa in opera del gruppo di misura fognario, ove previsto dal presente Regolamento;
 - j) spostamento dei gruppi di misura idrici e fognari e dei relativi sigilli, ivi compreso, lo spostamento degli eventuali autocampionatori installati sugli scarichi in pubblica fognatura;
4. I costi relativi alle attività di cui al precedente comma 3, determinati sulla base degli importi indicati nelle tabelle dell'**allegato A** al presente Regolamento, sono a carico dell'utente finale.
5. Qualora le nuove opere di allacciamento alle reti idriche e fognarie siano realizzate dal Gestore nell'ambito di interventi di estensione del servizio finanziati con fondi pubblici che prevedano anche la predisposizione per gli allacci, i contributi a carico dell'utente finale, indicati nelle tabelle dell'**allegato A** al presente Regolamento, saranno ridotti nella misura del **50% per gli allacciamenti idrici fino a 3 m e per gli allacciamenti fognari sino a 6 m**. Gli eventuali ulteriori contributi previsti nell'**Allegato A** saranno applicati comunque senza riduzioni.

6. Nei casi in cui il gestore abbia in corso interventi, finanziati con fondi pubblici, per il completamento delle reti fognarie comunali e/o l'allacciamento di tali reti ai collettori comprensoriali, i costi per le opere di allacciamento fognario sino a 6 m di cui alla tabella dell'**allegato A**, a carico dell'utente finale, saranno ridotti nella misura del **50%** in tutto il territorio comunale oggetto degli interventi, per tutto il periodo preventivamente comunicato dal Gestore, all'ARRICAL, al Comune e mediante appositi avvisi pubblici. Gli eventuali ulteriori contributi previsti nell'**Allegato A** saranno applicati comunque senza riduzioni.
7. L'utente finale è responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore nell'ambito dei lavori per la realizzazione delle opere di allacciamento fognario.
8. Fermo restando le indicazioni e le prescrizioni indicate dal Gestore del SII, sono nella competenza e responsabilità dell'utente finale l'esecuzione delle seguenti attività finalizzate alla realizzazione, allo spostamento e alla manutenzione dell'allacciamento idrico e fognario:
 - a) realizzazione di tutti i collegamenti idraulici degli impianti idrici interni con i relativi scavi, rinterrati e ripristini;
 - b) realizzazione di tutti i collegamenti idraulici degli impianti fognari interni in proprietà privata con i relativi scavi, rinterrati e ripristini;
 - c) realizzazione delle opere edili su proprietà privata;
 - d) ottenimento delle autorizzazioni di soggetti privati per il posizionamento degli impianti interni e delle reti di allacciamento;
 - e) realizzazione ovvero adeguamento dell'alloggiamento del gruppo di misura, mediante installazione di adeguata cassetta di custodia, che consenta l'installazione del lucchetto fornito dal Gestore del SII, le cui dimensioni sono indicate nei grafici di cui all'**elaborato 5 dell'Allegato B** al presente Regolamento;
 - f) realizzazione del pozzetto di ispezione dell'allacciamento;
 - g) realizzazione del manufatto di recapito, ispezione, disconnessione, campionamento e conturizzazione;
 - h) la custodia delle apparecchiature di misura e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia, eventuali limitatori di flusso ed ogni altra apparecchiatura installata sul gruppo di misura;
 - i) la manutenzione e la pulizia dell'alloggiamento dei gruppi di misura idrico e fognario;
 - j) ove previsto, l'alimentazione energetica per il misuratore con telelettura.
9. Nell'ambito delle proprie competenze, il Gestore del SII provvede a valutare progetti di estensione di rete idrica e/o di interferenza con altri servizi trasmessi da soggetti pubblici e/o privati. All'esito della valutazione il Gestore del SII esprime il proprio parere tecnico sul progetto in ordine alla compatibilità con le infrastrutture del servizio idrico presenti nel territorio interessato dal progetto. I soggetti privati che richiedono la valutazione di un progetto e/o l'espressione del parere sono tenuti al versamento dell'importo indicato dalla **Tabella 1 dell'allegato A** al presente Regolamento.
10. Nel caso in cui il precedente gestore del SII abbia consentito la realizzazione degli allacci a totale cura dell'utente, qualora il Gestore non rilevi la conformità dell'opera realizzata può chiedere all'utente l'eliminazione di eventuali gravi anomalie riscontrate nel tratto realizzato dalla presa al contatore, tranne che il precedente gestore abbia formalmente riscontrato all'utente la conformità.

ART. 17 – CONSUMI IDRICI

1. Al fine di fatturare i consumi effettivi, il Gestore del SII effettua, di norma, almeno due letture in un anno.
2. Il Gestore del SII, come previsto nella “*Carta dei servizi*”, deve garantire almeno il numero minimo di tentativi di raccolta della lettura dei consumi idrici e deve garantire l’emissione del numero minimo di fatture, differenziati in funzione dei consumi, secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni dall’Autorità di Regolazione (n. 218/2016/R/idr e ss. mm. ed ii. e n. 655/2015/R/idr e ss. mm. ed ii.).
3. Il Gestore del SII è tenuto a rispettare gli obblighi di raccolta delle misure di utenza stabiliti dall’Autorità di Regolazione (deliberazione n. 218/2016/R/idr e ss. mm. ed ii.), i quali intendono integralmente riportati nel presente Regolamento.
4. Il Gestore è tenuto a rispettare le procedure per l’autolettura dei misuratori di utenza, stabilite dall’Autorità di Regolazione (deliberazione n. 218/2016/R/idr e ss. mm. ed ii.), le quali si intendono integralmente riportate nel presente Regolamento.
5. Il Gestore, qualora l’utente finale non provveda alla comunicazione della lettura ovvero ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 2, lettere a) e b), utilizza le modalità di stima e fatturazione previste dall’Autorità di Regolazione (deliberazione n. 218/2016/R/idr e ss. mm. e ii.).
6. Nel caso in cui il Gestore accerti l’esistenza di contatori idrici e/o fognari fermi, provvede alla loro sostituzione conformemente a quanto previsto al successivo art. 24. In tal caso, il Gestore procede alla ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati non misurati a causa del guasto del contatore ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata comunicazione all’Utente finale interessato. La ricostruzione dei consumi viene eseguita secondo le modalità di stima e fatturazione previste dall’Autorità di Regolazione. Qualora non sia possibile risalire con esattezza alla data del guasto del misuratore, il Gestore procede alla ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati per un periodo pari ad un massimo di 365 gg (trecentosessantacinque giorni) antecedenti la data in cui è stato accertato il guasto, oltre l’eventuale ulteriore periodo compreso tra quest’ultima data e quella di sostituzione del misuratore.

ART. 18 – QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Ai fini dell’applicazione della tariffa dei servizi di fognatura e depurazione, il volume totale delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura è, di norma, determinato in misura pari al 100% del volume di acqua fornita.
2. Nei casi in cui il volume scaricato in pubblica fognatura sia diverso dal volume prelevato dall’acquedotto - per effetto dell’esistenza di punti di attingimento privati o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o aumentano le quantità di refluo scaricate - il volume totale delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura è determinato con le modalità seguenti:
 - a idonea misurazione eseguita sul punto di scarico, per scarichi di acque reflue industriali con volume minimo giornaliero superiore a 15 mc o volume annuo superiore a 3000 mc e, in ogni caso, quando ritenuto opportuno dal Gestore per motivi tecnici o ambientali o in alternativa su specifica richiesta dell’utente finale;
 - b come somma dei volumi fatturati dal Gestore quali risultano dalla lettura del contatore idrico e dei volumi prelevati e misurati dal contatore installato sulle fonti di approvvigionamento autonomo. In tali casi i titolari delle utenze, entro il 31 gennaio di ogni anno, sono tenuti a trasmettere attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore (Call Center, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello on line, ecc.), utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore, una dichiarazione in ordine alla quantità di acque reflue

complessivamente scaricate in pubblica fognatura nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente. Il Gestore può, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, accedere ai misuratori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni. In caso di mancata dichiarazione ovvero di accertamento di dichiarazione non veritiera, il Gestore procede alla fatturazione del consumo effettivo rilevato dalla lettura del gruppo di misura ovvero, in mancanza di dati di lettura, del consumo medio annuo stimato secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Regolazione;

- c in caso di indisponibilità dei volumi scaricati relativi ad un'utenza industriale, determinati con le modalità illustrate ai precedenti commi a e b, il volume scaricato è posto uguale al valore massimo tra il volume autorizzato allo scarico e quello rilevato nell'ultima fatturazione.
3. La determinazione del volume totale di acque reflue scaricate in pubblica fognatura da utenze industriali viene calcolato comunque con le modalità ed i criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione (deliberazione n. 665/2017/R/idr e ss. mm. ed ii.) e dal "Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura" dell'Autorità Idrica Regionale.
 4. La verifica del rispetto della qualità delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura è effettuata dal Gestore in conformità a quanto previsto dall'Autorità di Regolazione (deliberazione n. 665/2017/R/idr e ss. mm. ed ii.) e dal dell'Autorità Idrica Regionale.

ART. 19 – DOCUMENTO DI FATTURAZIONE O BOLLETTA

1. Il Gestore, come esplicitato nella "*Carta dei Servizi*", è tenuto ad emettere in un anno almeno il numero minimo di fatture, differenziato in funzione dei consumi medi annui, previsto dall'Autorità di Regolazione.
2. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di fatturazione elettronica, la bolletta è trasmessa all'Utente finale secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Regolazione. Il Gestore promuove in via preferenziale, anche nell'ambito dei nuovi contratti, l'adesione all' invio della bolletta mediante posta elettronica o altra modalità digitale per massima tempestività ed affidabilità della consegna nonché ai fini della tutela dell'ambiente; l'Utente finale può comunque preferire l'invio cartaceo.
3. La fatturazione del servizio avviene sulla base dei consumi, determinati secondo quanto previsto ai precedenti artt. 17 e 18, relativi al periodo di riferimento della fattura ed in applicazione delle tariffe *pro tempore* vigenti, come disciplinato dall'Autorità di Regolazione.
4. Il Gestore procede alla fatturazione dei servizi di fognatura e depurazione per le utenze industriali secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Regolazione (deliberazione n. 665/2017/R/idr e ss. mm. ed ii.).
5. Il Gestore, nell'emissione dei documenti di fatturazione ha l'obbligo di rispettare i contenuti minimi previsti dalle disposizioni emanate in materia dall'Autorità di Regolazione, in ordine alla modalità di esposizione e di fatturazione dei consumi nonché delle tariffe applicate, in riferimento sia alle utenze singole sia a quelle multiple e/o condominiali.

ART. 20 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BOLLETTE

1. Il pagamento delle fatture per la fornitura del Servizio Idrico Integrato deve essere perfezionato entro la data di scadenza indicata nel medesimo documento di fatturazione.
2. L'utente finale deve avere cura di segnalare tempestivamente al Gestore eventuali mancate ricezioni delle fatture del servizio idrico integrato.
3. Le modalità per il pagamento delle fatture del servizio idrico integrato sono indicate nella medesima fattura e sul sito web del Gestore, in base a quanto disciplinato dall'Autorità di Regolazione.

4. Qualora la fattura emessa superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, l'utente finale può chiedere la rateizzazione dell'importo, secondo termini e modalità previste dall'Autorità di Regolazione.
5. Diversamente, qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, il Gestore provvede automaticamente ad allegare al documento di fatturazione i bollettini per il pagamento in forma rateizzata di quanto dovuto.
6. In particolare, gli importi oggetto di rateizzazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono maggiorati:
 - a) degli interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla normativa pro tempore vigente nei casi di mancato pagamento delle rate, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento della medesima rata.
7. Nel caso di mancato pagamento totale o parziale e/o di ritardato pagamento di una o più fatture, il Gestore, provvede ad addebitare gli interessi di mora secondo la disciplina dell'Autorità di Regolazione.,.
8. Il Gestore applica anche gli interessi di dilazione, alle condizioni e nella misura prevista dalla normativa e dalle disposizioni dell'Autorità di Regolazione

ART. 21 - MOROSITÀ

1. Se l'utente finale è moroso per l'omesso pagamento delle fatture emesse, il Gestore pone in essere gli atti e le attività anche giudiziali finalizzate al recupero del credito vantato nei confronti del Cliente, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite dall'Autorità di Regolazione.
2. In caso di morosità, il Gestore sollecita l'utente finale a regolarizzare la sua posizione debitoria con le seguenti modalità:
 - a) lo informa del mancato pagamento, utilizzando la/e fattura/e successiva/e. Nella/e fattura/e sono anche indicate le modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento; trascorsi almeno 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza della fattura – fatto salvo il caso in cui il gestore abbia ricevuto una richiesta di rateizzazione del pagamento ai sensi dell'art. 42 dell'RQSII – il Gestore invia, con le modalità previste dall'Autorità di Regolazione, **un sollecito bonario di pagamento**, nel quale sono indicate le modalità, i tempi e i recapiti ai quali l'utente finale può eventualmente comunicare che le bollette sollecitate sono state già pagate entro la data di scadenza, trasmettendo contestualmente gli estremi del versamento. Unitamente al sollecito bonario di pagamento, il Gestore allega anche il relativo bollettino di conto corrente postale da utilizzare per il pagamento delle fatture insolute. Inoltre, nel sollecito bonario di pagamento è indicato anche il termine a decorre dal quale il Gestore, in costanza di morosità, potrà avviare la procedura di costituzione in mora nei confronti dell'utente finale;
 - b) dopo l'invio del sollecito bonario di pagamento, qualora l'utente finale non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti secondo termini e modalità contenute nel medesimo sollecito, il Gestore potrà **avviare la procedura di costituzione in mora**, decorsi almeno 25 (venticinque) giorni solari dalla scadenza della/e fattura/e; la procedura di costituzione in mora non può essere avviata, qualora il Gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un reclamo scritto, nei casi disciplinati dall'Autorità, purché tale reclamo sia stato inviato dall'utente finale entro il decimo giorno solare successivo al termine fissato per il pagamento della/e fattura/e. La comunicazione di

costituzione in mora può essere trasmessa all'utente finale a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata e deve indicare il termine ultimo – così come anche indicato nella Carta del SII – entro il quale l'utente finale deve provvedere al pagamento della/e fattura/e oggetto della sua costituzione in mora.

3. L'utente finale moroso può richiedere un piano di rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora, avente durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili ed una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva una differente pattuizione tra le parti. In tal caso, la volontà dell'utente finale di avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo diverso dai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile. L'utente finale è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo dovuto, indicato nella comunicazione di costituzione in mora. In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata; il relativo importo è maggiorato degli interessi di mora ai sensi dell'art. 42 dell'RQSII. Decorso tale termine senza che l'utente finale abbia saldato e trasmesso l'attestazione di avvenuto pagamento, il Gestore ha facoltà di procedere alla limitazione, sospensione o disattivazione del servizio, secondo le modalità specificate nel prosieguo del presente articolo.
4. L'utente finale moroso, al quale sia stato notificato il sollecito bonario di pagamento o la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico (servizio di assistenza telefonica, casella di posta elettronica dedicata, posta, sportelli presenti sul territorio, etc.), nelle modalità indicate sul sito internet istituzionale del Gestore, fatta salva la facoltà del medesimo Gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento effettivo delle somme dovute.
5. La fornitura non può essere limitata, sospesa o disattivata per un debito oggetto della procedura di costituzione in mora, il cui valore sia inferiore o pari all'ammontare del deposito cauzionale versato o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Gestore.
6. Gli atti e le attività relative alle procedure che SORICAL adotta successivamente all'invio del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora sono differenziati in base alla tipologia di utenza morosa e all'importo della morosità. Per tutte le tipologie di utenza, il Gestore del SII può procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione qualora il medesimo Gestore vanti un credito nei confronti dell'utente finale anche dopo l'escussione del deposito cauzionale (ove versato) e sia decorso inutilmente il termine ultimo previsto dall'Autorità di Regolazione, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare integralmente il dovuto ovvero ad inoltrare una richiesta di rateizzazione, secondo le modalità di cui al precedente comma 3.
 - 6.1. Il Gestore, in relazione alle **utenze domestiche residenti disalimentabili**, può procedere alla sospensione della fornitura, qualora – in aggiunta a quanto previsto al comma 6 – si siano verificate le seguenti condizioni:
 - a) mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato;
 - b) il Gestore abbia provveduto a limitare la fornitura, ove tecnicamente possibile, garantendo il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno) o abbia provveduto ad inviare all'utente

finale una comunicazione attestante tale impedimento, nel caso in cui la limitazione del flusso non sia tecnicamente fattibile.

6.1.1. I tempi per procedere alla **sospensione della fornitura delle utenze domestico residenti disalimentabili** sono differenziati in base all'importo dei mancati pagamenti:

6.1.1.1. In caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori di oltre 3 volte all'importo pari al corrispettivo annuo dovuto - relativo al volume della fascia di consumo agevolato- o negli ulteriori casi previsti dall'Autorità di Regolazione per i cosiddetti "cattivi pagatori", il Gestore procede alla sospensione della fornitura, decorsi 20 giorni solari dall'intervento di limitazione o dalla comunicazione di impedimento tecnico alla limitazione.

6.1.1.2. In caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non siano superiori di oltre 3 volte all'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia di consumo agevolato-e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia stato destinatario di procedura di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi, il Gestore procede alla sospensione della fornitura, decorsi 25 giorni solari dall'intervento di limitazione o dalla comunicazione di impedimento tecnico alla limitazione.

6.1.2. In costanza di mora, il Gestore procede alla **disattivazione delle utenze domestico residenti disalimentabili** nei seguenti casi:

a) sia stata accertata una manomissione dei sigilli e/o delle apparecchiature dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione;

b) a seguito dell'intervento di sospensione, l'utente finale non abbia provveduto a regolarizzare la posizione debitoria entro 24 mesi dall'invio della costituzione in mora.

6.2. **Per le utenze condominiali**, in aggiunta a quanto previsto al comma 6, il Gestore può procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura qualora:

6.2.1. siano stati effettuati pagamenti parziali di importo inferiore alla metà dell'ammontare complessivo dovuto e/o oltre la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora;

6.2.2. l'utente finale abbia eseguito pagamenti parziali di importo pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto ma non abbia anche provveduto a versare la parte residua entro 6 (mesi) mesi dall'avvenuto pagamento parziale.

Il Gestore procede quindi a sospendere la fornitura alle utenze condominiali successivamente all'invio della comunicazione di impedimento tecnico alla limitazione; l'Autorità Idrica Regionale, provvederà a verificare i casi in cui il Gestore abbia dichiarato l'impossibilità tecnica di procedere alla limitazione della fornitura ovvero la mancanza delle condizioni per effettuare la disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali.

6.3. **Per le utenze domestiche residenti non disalimentabili morose**, il Gestore può procedere, ove tecnicamente possibile, alla limitazione della fornitura che assicuri comunque un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua, qualora si siano verificate le seguenti condizioni: a) il Gestore abbia provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste; b) il Gestore vanti un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale; c) siano decorsi i termini senza che l'utente finale abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di

rateizzazione. In nessun caso, il Gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di questa tipologia di utenze.

- 6.4. Per le **utenze ad uso pubblico non disalimentabile che risultano morose**, il Gestore provvede all'invio del sollecito bonario e della comunicazione di costituzione in mora ma in nessun caso può procedere alla limitazione, sospensione e/o alla disattivazione della fornitura.
- 6.5. **Per tutte le tipologie di utenza morose**, fatti salvi i casi delle utenze domestico-residenti, delle utenze non disalimentabili e delle condominiali, il Gestore può procedere alla sospensione della fornitura, ove tecnicamente possibile, qualora si siano verificate le seguenti condizioni: a) il Gestore abbia provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste; b) il Gestore vanti un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale; c) siano decorsi i termini senza che l'utente finale abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o sottoscritto piano di rateizzazione.
- 6.6. Nei casi disciplinati al precedente comma 6.5, decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla sospensione della fornitura senza che l'utente finale abbia regolarizzato la sua posizione debitoria, SORICAL procede alla disattivazione della fornitura.
7. Infine, il Gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale – purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe – nel caso in cui il misuratore sia installato in un luogo non accessibile o non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura.
8. Il Gestore garantisce la riattivazione della fornitura, in seguito a limitazione/sospensione/disattivazione nei tempi previsti dalla Carta del SII. Nel caso di disattivazione per morosità, è necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di utenza, al fine di ottenere la riattivazione della fornitura. In caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di utenza, i costi di riattivazione dell'utenza sono quelli previsti all'art. 8, comma 3, del presente Regolamento.
9. Il Gestore può procedere, in ogni caso, al recupero coattivo del credito in via stragiudiziale e/o giudiziale.
10. Gli importi che il Gestore può richiedere agli utenti finali, in aggiunta a quelli indicati nelle bollette scadute, sono differenziati in base alla tipologia di utenza:
 - 10.1. Alle **utenze finali non disalimentabili**, come definite dall'Autorità di Regolazione nel REMSI, sono addebitati:
 - a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;
 - b) gli interessi di mora calcolati a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).
 - 10.2. Alle utenze finali **domestico residenti disalimentabili**, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma 10.1, sono addebitati:
 - a) i costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore previsto nella tabella 1 dell'allegato A al presente Regolamento, solo nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre 3 (tre) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, salvo i casi espressamente previsti dall'Autorità di Regolazione.
 - b) i costi di sospensione/disattivazione della fornitura ed i costi per il ripristino/riattivazione della fornitura, in seguito al pagamento delle somme dovute, così come stabiliti nella tabella 1 e 2 dell'allegato A al presente Regolamento.

- 10.3. Per tutte le altre tipologie di utenza – diverse dalle non disalimentabili e dalle domestico residenti disalimentabili – in aggiunta agli importi di cui ai precedenti commi 10.1 lettera a) e 10.2 lettera b), si applicano i costi sostenuti per l'eventuale intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore previsti nella tabella 1 dell'allegato A al presente Regolamento, nonché gli interessi di mora decorrenti dal giorno di scadenza del termine di pagamento.

ART. 22 – Verifica del Contatore

1. Il Gestore, in qualsiasi momento, può procedere alla verifica del corretto funzionamento del contatore per la misurazione dei consumi. Le spese di verifica sono a carico della tariffa del servizio idrico integrato, salvo i casi in cui il malfunzionamento sia imputabile all'utente finale.
2. L'utente finale può:
 - a) presentare specifica istanza al Gestore per richiedere la verifica delle caratteristiche metrologiche del contatore installato. L'istanza deve essere presentata attraverso i canali messi a disposizione dal medesimo Gestore (Call Center, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello on line, ecc.), utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore. Il Gestore provvede alla sostituzione del contatore ed alla verifica dello stesso, secondo modalità e tempi indicati nella "Carta dei Servizi";
 - b) presentare all'organo competente una richiesta di verifica metrologica del contatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Gestore, in tale caso, opererà secondo modalità e tempi indicati nella "Carta dei Servizi".
3. Qualora dalle verifiche effettuate, ai sensi del precedente comma 2, lett. a) sia accertato il malfunzionamento del contatore, il costo sostenuto per la verifica e la sostituzione del contatore sono a carico della tariffa del servizio idrico integrato.
4. Il Gestore, qualora sia accertato il superamento dei limiti di tolleranza metrologica dei volumi erogati o scaricati, provvede ad eseguire tutte le rettifiche di fatturazione. I limiti di tolleranza metrologica sono quelli stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.
5. Qualora dalle verifiche effettuate, ai sensi del precedente comma 2, lett. a), sia accertato il regolare funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza metrologici definiti dalla normativa pro tempore vigente, il costo sostenuto per la verifica e la sostituzione del contatore sono a carico dell'Utente finale. Gli importi corrispondenti al costo sostenuto per la verifica e sostituzione del contatore sono quelli indicati nelle tabella 1- 4 dell'allegato A al presente Regolamento.
6. Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3, la ricostruzione della misura dei volumi prelevati e/o scaricati deve essere riferita all'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto del contatore, se determinabile con certezza, ed il momento in cui il Gestore provvede alla sostituzione del misuratore. Se il momento in cui si è verificato il guasto del contatore non è determinabile con certezza, il periodo di riferimento per il quale il Gestore procede alla ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati è pari ad un massimo di 365 gg (trecentosessantacinque giorni) antecedenti alla data in cui è stata effettuata la verifica, oltre l'eventuale ulteriore periodo compreso tra quest'ultima data e quella di sostituzione del misuratore.
7. Il Gestore procede alla ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata comunicazione all'utente finale interessato. La ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati viene eseguita secondo le modalità definite all'art. 17, comma 6, del presente Regolamento.

ART. 23 – Certificazione caratteristiche della fornitura antincendio

1. L'intestatario di un contratto di fornitura per "Uso antincendio" può presentare specifica istanza al Gestore per richiedere i dati caratteristici della fornitura. L'istanza deve essere presentata attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore (Call Center, sportello on line, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello aperto al pubblico) utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore.
2. Il Gestore, a seguito di specifico sopralluogo sulle opere di allacciamento, predispone apposita attestazione con l'indicazione dei seguenti dati caratteristici della fornitura "Uso antincendio":
 - a) dimensione e caratteristiche delle opere di allacciamento;
 - b) portata massima effettiva erogabile in normali condizioni di funzionamento della rete idrica;
 - c) pressione residuale al punto di consegna alla massima portata effettiva erogabile;
 - d) numero di ore annue di indisponibilità del servizio idrico, relativamente all'area interessata dall'impianto, attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti.
3. Nel corso delle attività di verifica, il Gestore, ove necessario, provvede alla normalizzazione del punto di consegna previa installazione di idonei gruppi di misura per la conturizzazione dei volumi prelevati. I costi sostenuti per l'attività di normalizzazione del punto di consegna sono a carico dell'intestatario del contratto di fornitura "Uso antincendio" e sono determinati sulla base delle tabelle dell'allegato A al presente Regolamento.
4. Nella prima fattura utile il Gestore provvede all'addebito degli oneri per il rilascio della certificazione determinati sulla base della tabella 4 dell'allegato A al presente Regolamento. Con la prima fattura utile il Gestore provvede anche all'addebito degli eventuali costi sostenuti per la normalizzazione delle opere del punto di consegna.
5. La procedibilità della richiesta dei dati caratteristici della fornitura "Uso antincendio" è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni del presente Regolamento, ivi incluso il pagamento di tutte le fatture del servizio idrico integrato.

ART. 24 - SOSTITUZIONE DEL MISURATORE PER USURA TECNICA

1. I contatori installati sono di proprietà esclusiva del Gestore che provvede - a suo insindacabile giudizio e conformemente alla normativa *pro tempore* vigente - alla relativa installazione e manutenzione. La sostituzione per usura tecnica del contatore è eseguita a cura e spese del Gestore, salvo quanto previsto al successivo punto 4.
2. Il Gestore, laddove ricorrano le condizioni tecniche, può procedere alla sostituzione del contatore idrico e/o fognario anche in assenza dell'utente finale, previa registrazione sui propri sistemi informativi dei seguenti dati: data ed ora dell'operazione; marca e calibro del contatore; numero di matricola; lettura del contatore installato e motivo della rimozione; eventuali irregolarità riscontrate. Resta ferma la possibilità del Gestore di procedere anche a rilevazioni fotografiche per la registrazione dei dati sui propri sistemi informativi.
3. Il Gestore provvede a dare comunicazione sulla prima fattura utile dell'avvenuta sostituzione del contatore idrico e/o fognario.
4. Nel caso di contatori installati, su autorizzazione del precedente gestore, direttamente da parte dell'utente, non funzionanti o non rispondenti alla normativa (D. Lgs. 84/2016 e ss.mm. e ii., che recepisce la direttiva MID 2014/32/UE), il Gestore provvede alla rimozione del contatore esistente ed

all'installazione di un nuovo contatore, con applicazione del contributo di cui alla Tabella 4 dell'Allegato A).

ART. 25 - COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. L'Utente finale può presentare comunicazioni, richieste e/o reclami presso le strutture competenti del Gestore, secondo modalità e termini stabiliti nella "Carta dei Servizi".
2. Il Gestore fissa un indirizzo postale ed un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da destinare esclusivamente alla ricezione delle comunicazioni, richieste e/o reclami di cui al precedente comma 1. Al fine di garantire la massima diffusione e conoscibilità, l'indirizzo postale e l'indirizzo PEC sono regolarmente indicati nelle fatture e sul sito del Gestore. Per presentare comunicazioni, richieste e/o reclami l'utente finale deve utilizzare l'apposito modulo messo a disposizione dal Gestore sul proprio sito. L'utente finale può trasmettere comunicazioni, richieste e/o reclami senza l'utilizzo dell'apposito modulo, purché indichi i seguenti elementi minimi necessari per l'identificazione dell'utenza: a) Cognome e Nome;
b) Indirizzo di fornitura;
c) Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o telematico;
d) Il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (S.I.I. o singoli servizi che lo compongono).
3. Le comunicazioni, richieste e/o reclami sprovvisti dei contenuti minimi necessari non verranno presi in considerazione.
4. I reclami e/o le richieste di informazioni che riguardano i contenuti di una specifica fattura devono essere presentati, con le modalità indicate ai commi precedenti, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della fattura medesima, salvo il caso espressamente illustrato all'Art. 21, comma 2 lett. b). Non saranno presi in considerazione i reclami presentati oltre tale termine. Qualora il reclamo risulti non fondato, il Gestore provvederà ad addebitare, sulla prima fattura utile, gli interessi di mora di cui all'art. 21.

ART. 26 – INDENNIZZI

1. Gli indennizzi da corrispondere agli utenti finali sono disciplinati dalla "Carta dei Servizi".

Titolo III – SERVIZIO IDRICO

ART. 27 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI IMPIANTI INTERNI

1. Gli impianti idrici interni devono essere realizzati dall'Utente finale in conformità alle norme di buona tecnica ed a quanto disciplinato dalla normativa *pro tempore* vigente. L'Utente finale risponde civilmente e penalmente dei danni causati per la realizzazione delle opere costituenti gli impianti idrici interni non conformi alla normativa *pro tempore* vigente.
2. Immediatamente a valle del contatore idrico, la condotta idrica deve essere dotata di valvola di non ritorno o di disconnessione. Tali dispositivi devono essere idonei ad impedire che, a seguito di variazioni della pressione di rete, si verifichi un eventuale reflusso nelle condotte idriche dell'acqua consegnata ovvero di qualsiasi tipo di fluido pericoloso per la salute pubblica. Il Gestore - per ciascun impianto idrico, in relazione alle condizioni di fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata - si riserva la facoltà di impartire eventuali prescrizioni in ordine al tipo di dispositivo e alle relative modalità di applicazione.

3. Il Gestore, per ciascun utente finale, può effettuare in qualsiasi momento una verifica degli impianti idrici interni e delle apparecchiature di cui al comma 2. La verifica è finalizzata ad evitare che gli impianti idrici interni possano arrecare pregiudizi e danni alle condotte idriche in gestione al Gestore.
4. L'impianto idrico interno deve essere in ogni caso elettricamente isolato dalla rete pubblica e non può essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.
5. La nicchia ovvero il pozzetto destinato a contenere il contatore deve essere conforme a quanto indicato negli **elaborati 5 e 6 dell'Allegato B** al presente Regolamento e non devono contenere altri impianti tecnologici (cavi di energia elettrica e telefonici, condotte fognarie, sifoni, etc.).
6. I pozzi d'acqua ad uso privato e le relative condotte di collegamento non possono in nessun caso essere connesse agli impianti idrici interni alimentati dalle condotte del servizio idrico integrato, salvo i casi in cui siano presenti apparecchi per la disconnessione idraulica.
7. Gli impianti di autoclave, gli impianti di trattamento o altre tipologie di impianto a servizio degli impianti interni devono essere obbligatoriamente posti a valle del contatore, mediante interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero aventi caratteristiche conformi alle normative *pro tempore* vigenti.
8. Per le utenze condominiali, l'Autorità Idrica Regionale promuove, alle condizioni previste da specifico regolamento, l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva a tutela delle utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi;
9. Il Gestore, qualora accerti l'inosservanza delle prescrizioni tecniche di cui ai commi precedenti, diffida l'utente finale ad eseguire i lavori necessari per rendere conforme l'impianto idrico interno, indicando anche i tempi entro i quali eliminare l'inosservanza. Qualora l'utente finale non ottemperi a quanto prescritto dal Gestore anche in ordine ai tempi stabiliti, si applicano le previsioni dell'art. 13, comma 2 del presente regolamento.
10. Il Gestore è responsabile dell'erogazione del servizio e della qualità dell'acqua somministrata fino al punto di consegna. Il Gestore non è responsabile di eventuali danni e/o pregiudizi derivanti dalla miscelazione delle acque ovvero dalla mancata conformità degli impianti idrici interni.

ART. 28 - GRUPPI DI MISURA RICADENTI IN AREE PRIVATE

1. L'Utente finale ha l'obbligo di garantire, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Gestore l'accesso al gruppo di misura per le normali attività di rilevazione dei consumi ovvero per le attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Nel caso in cui il Gestore sia impossibilitato all'accesso al gruppo di misura per cause imputabili al cliente, il Gestore provvede ad inviare al Cliente finale apposita comunicazione con la quale saranno indicati modalità e tempi per procedere alla rilevazione della lettura. Qualora, a seguito della ricezione di tale comunicazione da parte del cliente, al Gestore sia comunque impedito l'accesso al gruppo di misura, il medesimo Gestore può procedere alla limitazione ove prevista o alla sospensione della fornitura del SII (o parte di esso) conformemente a quanto stabilito all'Art. 13 comma 2 del presente Regolamento. L'Utente finale ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni eventuale guasto riscontrato sul tratto di impianto interno posto a valle del punto di consegna e prima del gruppo di misura, secondo modalità e termini indicati dal Gestore.
3. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti interni posti tra il punto di consegna e il gruppo di misura devono essere eseguiti tempestivamente dall'Utente finale, previa comunicazione scritta al Gestore. Il Gestore può verificare la corretta esecuzione degli interventi al fine di scongiurare eventuali pregiudizi e/o danni alla regolare gestione del Servizio Idrico Integrato.

4. Qualora l'Utente finale intenda far eseguire al Gestore l'intervento di cui al comma precedente, dovrà tempestivamente farne richiesta utilizzando le modalità e i termini indicati dal Gestore. Il Gestore, sulla prima fattura utile, procede ad addebitare all'utente finale i costi per l'esecuzione degli interventi, calcolati sulla base degli importi indicati nella tabella 5 dell'**allegato A** al presente Regolamento.
5. Il Gestore - a suo insindacabile giudizio, qualora l'utente finale non provveda alla tempestiva riparazione dei guasti sull'impianto interno posto tra il punto di consegna e il gruppo di misura, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità nonché la qualità dell'acqua erogata - può procedere alla sospensione della fornitura del servizio idrico integrato.
6. Il Gestore non è responsabile per qualsiasi eventuale danno e/o pregiudizio derivante da guasti o anomalie riscontrate nella parte di impianto interno posto tra il punto di consegna ed il gruppo di misura.
7. Il Gestore può provvedere a sua cura allo spostamento del gruppo di misura presso il punto di consegna, salvo accertati casi di impossibilità tecnica o salvo diverso accordo definito tra l'utente finale e il medesimo Gestore. Le spese relative allo spostamento del gruppo di misura sono a carico della tariffa del servizio idrico integrato.
8. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente circa i casi di impossibilità tecnica o diverso accordo definito tra l'utente finale e il Gestore, i lavori necessari per l'adeguamento degli impianti interni alla nuova ubicazione del gruppo di misura sono a cura e spese dell'utente finale.

ART. 29 - PERDITE OCCULTE AGLI IMPIANTI INTERNI - DEFINIZIONE E DISCIPLINA

1. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 27, comma 1, l'utente finale è responsabile della costruzione a regola d'arte degli impianti idrici interni, nonché della loro necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. L'Utente finale, nei casi di perdite occulte, può richiedere una rettifica delle fatture emesse, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) presenza di una variazione superiore al 100% del consumo medio annuo, come definito dall'Autorità di Regolazione, antecedente la data in cui si è verificata la perdita;
 - b) presenza di una lettura che evidenzi un consumo di almeno 100 mc trimestrali (per unità immobiliare) nel periodo in cui si è verificata la perdita;
 - c) aver maturato almeno un anno di consumo rilevato;
3. L'utente finale può richiedere la rettifica di cui al comma 2 presentando - entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della fattura interessata dal consumo anomalo, attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore (Call Center, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello on line, ecc.) - un'istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore. All'istanza deve essere allegata tutta la documentazione attestante il guasto e l'avvenuta riparazione e, precisamente:
 - a) descrizione dettagliata e documentazione fotografica dell'intervento;
 - b) foto del contatore prima e dopo la riparazione;
 - c) fattura delle spese sostenute per la riparazione della perdita occulta.
4. Il Gestore, verificata la procedibilità dell'istanza di cui al comma 3, provvede all'emissione di una nuova fattura relativa al *periodo interessato dal consumo anomalo*, secondo le seguenti modalità:
 - a) accredito dell'importo precedentemente fatturato;
 - b) ricalcolo dell'importo fatturato applicando i criteri stabiliti ai successivi commi 5 e 6 ai consumi relativi al *periodo interessato dal consumo anomalo* definito come il periodo intercorrente tra la data dell'ultima lettura rilevata e non oggetto di reclamo e la data di riparazione del guasto. Il *periodo interessato dal consumo anomalo*, in ogni caso, non può comunque essere superiore a 365 giorni.

5. Il Gestore, ai fini del ricalcolo di cui al comma 4, lett. b, applica:
 - la struttura dei corrispettivi vigente nel *periodo interessato dal consumo anomalo al consumo medio annuo*;
 - la tariffa base del servizio idrico riferita alla tipologia d'uso "*domestico residente*" della struttura dei corrispettivi vigente nel *periodo interessato dal consumo anomalo al consumo eccedente il consumo medio annuo*.
6. Per la tipologia d'uso "*domestico residente*", oltre quanto previsto al comma precedente, al consumo eccedente di 10 volte il *consumo medio annuo* sarà applicata la tariffa agevolata del servizio idrico riferita alla tipologia d'uso "*domestico residente*" della struttura dei corrispettivi vigente nel *periodo interessato dal consumo anomalo*.
7. Il Gestore, nel caso di reiterate richieste di rettifiche di fatturazione per perdite occulte, si riserva la facoltà di effettuare accertamenti presso l'impianto oggetto delle perdite.

ART. 30 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE

L'Utente finale può presentare specifica istanza al Gestore per richiedere la verifica del livello di pressione idrica al punto di consegna. L'istanza deve essere presentata attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore (Call Center, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello on line, ecc.) utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore.

1. La verifica viene effettuata dal Gestore, in presenza ed in conformità alla normativa *pro tempore* vigente ed alle disposizioni della "*Carta dei Servizi*".
2. Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, il Gestore provvederà ad addebitare all'utente finale, con la prima fattura utile, l'importo previsto al punto 4.6 della tabella 4 dell'**allegato A** al presente provvedimento.

Titolo IV – SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

ART. 31- PRESCRIZIONI TECNICHE DEGLI IMPIANTI FOGNARI INTERNI

1. Gli impianti fognari interni devono essere realizzati mediante separazione delle reti destinate alla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue indipendentemente dalla tipologia di pubblica fognatura (nera o mista) ove il medesimo impianto fognario interno dovrà essere allacciato.
2. L'impianto fognario interno deve essere dotato, prima del pozzetto di ispezione, di un pozzetto contenente i seguenti pezzi speciali:
 - a) una valvola di non ritorno, al fine di evitare rigurgiti dalla pubblica fognatura; b) un sifone.
3. L'impianto fognario interno relativo a scarichi di acque reflue industriali con volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno o volume annuo superiore a 3.000 mc/anno deve essere dotato, oltre a quanto previsto al precedente comma 2, di:
 - a "*Manufatto di conturizzazione, ispezione e controllo delle acque reflue per utenze non domestiche*", da realizzarsi a cura e spese dell'utente finale, conforme agli schemi di installazione di cui **Allegato B** al presente Regolamento per consentire al gestore l'installazione del misuratore allo scarico. L'utente finale ha l'obbligo di:
 - i rendere disponibile in maniera continua l'alimentazione elettrica per il misuratore allo scarico e per i relativi sistemi di telelettura;
 - ii custodire il misuratore segnalando tempestivamente al gestore eventuali anomalie o guasti;

iii rendere accessibile il misuratore al gestore per le attività di lettura e manutenzione ordinaria e straordinaria.

b autocampionatore automatico, se prescritto negli atti autorizzativi o nei casi in cui sia stato specificamente richiesto dal Gestore tramite apposita comunicazione all'utente finale. L'autocampionatore, da installarsi a cura e spesa dell'Utente Finale, deve consentire di eseguire per 24 h almeno quattro campionamenti orari, conservando il campione opportunamente refrigerato in idonei contenitori, per garantire il campionamento continuo delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura. L'utente finale per la ottimale gestione dell'autocampionatore ha l'obbligo di:

- i garantirne la corretta alimentazione elettrica; ii assicurarne la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- iii trasmettere al gestore la relativa scheda tecnica ed il manuale di uso e manutenzione;
- iv consentire al Gestore l'accesso per poter effettuare la chiusura dell'autocampionatore e del relativo sistema di prelievo, con l'apposizione di sigilli che potranno essere rimossi solo in presenza di personale del Gestore e di Ente od organismo di controllo pubblico;
- v comunicare tempestivamente al Gestore eventuali guasti;
- vi comunicare eventuali aperture dello stesso in occasione di controlli di soggetti pubblici al fine di consentire al personale del Gestore l'apposizione di nuovi sigilli.

Per tali tipologia di impianto interno di utenza, il Gestore provvederà a dare comunicazione scritta al cliente finale dell'obbligo di installare l'autocampionatore e/o di adeguare il sistema di scarico al fine di poter consentire la posa del misuratore allo scarico, comunicandone i relativi costi da addebitare, in conformità agli schemi di installazione "*Manufatto di conturizzazione, ispezione e controllo della acque reflue per utenze non domestiche*" di cui **Allegato B** al presente Regolamento. Il cliente finale avrà l'obbligo di ottemperare all'installazione dell'autocampionatore e/o all'esecuzione degli adeguamenti richiesti per consentire l'installazione del misuratore entro 90 giorni dalla comunicazione del Gestore. Tutti gli oneri per la fornitura e posa in opera dei sistemi di misurazione restano a carico dell'utente finale. Il Gestore per l'installazione e la sostituzione dei misuratori allo scarico provvederà ad addebitare i costi di cui all'**Allegato A** al presente Regolamento.

4. Le condotte di collegamento dell'impianto fognario interno devono avere una sezione interna non superiore a quella della tubazione dell'allacciamento alla pubblica fognatura. Il collegamento di tali condotte deve essere realizzato a perfetta tenuta idraulica, in modo da evitare qualsiasi riduzione della sezione utile della tubazione di allacciamento.
5. Gli impianti fognari interni devono garantire, di norma, il deflusso delle acque reflue nell'allacciamento fognario a gravità, anche in caso di locali posti al di sotto della pubblica fognatura e dotati di impianto di sollevamento interno. Gli eventuali impianti di sollevamento interno devono essere realizzati a spese, cura e responsabilità dell'utente finale e devono garantire il deflusso delle acque reflue nell'allacciamento fognario mediante condotta a gravità.
6. Gli impianti fognari interni e i nuovi allacciamenti fognari devono essere conformi, in funzione delle diverse tipologie di utenza e di recapito fognario, agli elaborati **dal n. 7 al n. 12 dell'Allegato B** al presente Regolamento.
7. Il Gestore - in funzione delle caratteristiche delle acque reflue scaricate nonché delle reti e degli impianti gestiti, per particolari utenze non domestiche con scarichi assimilati alle acque reflue domestiche - può prescrivere l'installazione di pozzetti contenenti impianti degrassatori e/o dissabbiatori.

8. Il Gestore, accertata l'inosservanza delle prescrizioni tecniche di cui al presente articolo, procede a trasmettere all'utente finale una comunicazione scritta contenente una diffida ad eseguire entro un termine perentorio le modifiche prescritte. La comunicazione deve contenere anche i tempi massimi entro i quali l'utente finale deve adempiere alle prescrizioni.
9. Il Gestore non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi eventuale danno e/o pregiudizio derivante dalla mancata attuazione delle prescrizioni impartite ai sensi del presente articolo.
10. Nell'ambito delle proprie competenze, il Gestore provvede a valutare progetti di estensione di rete fognaria e/o di interferenza con altri servizi trasmessi da soggetti pubblici e/o privati. All'esito della valutazione il Gestore esprime il proprio parere tecnico sul progetto in ordine alla compatibilità con le infrastrutture del servizio fognario/depurativo presenti nel territorio interessato dal progetto. I soggetti privati che richiedono la valutazione di un progetto e/o l'espressione del parere sono soggetti al versamento dell'importo indicato dalla tabella 1 dell'**allegato A** al presente Regolamento.

ART. 32 – ATTESTAZIONE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

1. L'attestazione di allacciamento in pubblica fognatura è una certificazione rilasciata dal Gestore che attesta l'esistenza di un collegamento diretto tra l'insediamento interessato e la rete fognaria pubblica.
2. L'Utente finale può presentare specifica istanza al Gestore per richiedere l'attestazione di allacciamento alla pubblica fognatura. L'istanza deve essere presentata attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore (Call Center, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello on line, ecc.) utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore del SII.
3. Il Gestore, verificata la procedibilità dell'istanza, provvede ad effettuare uno specifico sopralluogo finalizzato a verificare l'esistenza delle condotte ed il deflusso degli scarichi nella pubblica fognatura.
4. Il Gestore, provvederà ad addebitare con la prima fattura utile, l'importo corrispondente agli oneri per il rilascio dell'attestazione di allacciamento di cui al punto 4.9 della tabella 4 dell'**allegato A** al presente Regolamento.
5. La procedibilità della richiesta di attestazione di allacciamento alla pubblica fognatura è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni del presente Regolamento, ivi incluso il pagamento di tutte le fatture del servizio idrico integrato.

Titolo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE – CONCILIAZIONE PARITETICA

1. Il Gestore, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa e/o dalla Regolazione dell'Autorità *pro tempore* vigente, partecipa alla procedura di conciliazione ovvero di mediazione finalizzata alla risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte con l'utenza.
2. La partecipazione alla procedura di cui al comma che precede è attuata nel rispetto delle vigenti obbligazioni legislative e regolatorie.
3. Il gestore proporrà, entro 30 gg dall'approvazione del presente regolamento, alle Associazioni dei Consumatori un Protocollo d'Intesa per la Conciliazione Paritetica, secondo modalità e termini stabiliti in un apposito Regolamento di Conciliazione ad esso allegato. Detto Regolamento, una volta sottoscritto, verrà reso pubblico attraverso tutti i canali di comunicazione del Gestore ed in particolare sarà disponibile sul sito web del Gestore.

ART. 34 - ONERI PER ATTIVITÀ FRAUDOLENTE

1. Il Gestore, qualora accerti l'effrazione, la manomissione o l'alterazione dei sigilli apposti a garanzia della corretta registrazione dei volumi idrici e/o fognari, applica al soggetto responsabile l'importo indicato nel punto 6.1 della tabella 6 **dell'Allegato A** al presente Regolamento con addebito sulla prima fattura utile.
2. Il Gestore, qualora accerti l'effrazione, la rimozione e/o manomissione del gruppo di misura, o qualsiasi altro accorgimento atto a consentire un prelievo fraudolento della risorsa idrica ovvero uno scarico in pubblica fognatura non correttamente conturizzato, provvede a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente e ad addebitare, sulla prima fattura utile:
 - a) gli importi relativi a tutte le effrazioni rilevate di cui al punto 6.1 e 6.2 della tabella 6 **dell'Allegato A** al presente Regolamento;
 - b) tutte le spese e i costi sostenuti dal Gestore per l'accertamento e la verifica della condotta fraudolenta di cui al comma 1;
 - c) gli importi risultanti dai corrispettivi del servizio idrico integrato applicati secondo la vigente articolazione della tipologia tariffaria, nel periodo interessato dall'abuso, al volume determinato sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 5.
3. Il Gestore, qualora accerti la manomissione delle condotte ovvero un qualsiasi altro accorgimento, finalizzato a realizzare un collegamento diretto alla rete idrica per un potenziale prelievo incontrollato e non autorizzato della risorsa idrica, provvede tempestivamente a rimuovere l'allacciamento non autorizzato, a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente e ad addebitare sulla prima fattura utile ed in base alla tipologia di utenza, al soggetto che occupa l'immobile servito dalle opere di allacciamento non autorizzate:
 - a) gli importi relativi a tutte le manomissioni rilevate di cui al punto 6.3 o 6.4 della tabella 6 **dell'Allegato A** al presente Regolamento;
 - b) tutte le spese e i costi sostenuti dal Gestore per l'accertamento e la verifica della condotta fraudolenta;
 - c) i corrispettivi del servizio idrico integrato applicati secondo la vigente struttura dei corrispettivi, nel periodo interessato dall'abuso, al volume determinato sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 5.
4. Il Gestore, qualora accerti la manomissione delle condotte ovvero un qualsiasi altro accorgimento, finalizzato a produrre un collegamento diretto alla rete fognaria e finalizzato ad un potenziale scarico incontrollato e non autorizzato, provvede tempestivamente a rimuovere l'allacciamento non autorizzato, a presentare denuncia all'Autorità competente e ad addebitare sulla prima fattura utile ed, in base alla tipologia di utenza, al soggetto che occupa l'immobile servito dalle opere di allacciamento non autorizzate:
 - a) gli importi relativi a tutte le manomissioni rilevate di cui al punto 6.5 o 6.6 della tabella 6 **dell'Allegato A** al presente Regolamento.
 - b) tutte le spese e i costi sostenuti dal Gestore per l'accertamento e la verifica della condotta fraudolenta;
 - c) i corrispettivi di fognatura e/o depurazione applicati secondo la vigente struttura dei corrispettivi, nel periodo interessato dall'abuso, al volume determinato sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 5.

5. Il volume richiamato ai precedenti commi 2, 3 e 4, salvo determinazione della durata e della tipologia dell'abuso, è determinato sulla base dei seguenti criteri direttivi:
 - a) per la tipologia d'uso "*Domestico Residente*": 150 l/die per persona anagraficamente residente;
 - b) per la tipologia d'uso "*Domestico non Residente*": 400 l/die;
 - c) per la tipologia d'uso "*Condominiale*": 400 l/die per ciascuna unità immobiliare;
 - d) per la tipologia d'uso "*Industriale*": 2.400 l/die;
 - e) per tutte le altre tipologie d'uso: 1.200 l/die;
6. Il Gestore, qualora accerti l'apertura di idranti antincendio per motivi diversi e/o l'uso della risorsa diverso da quello oggetto del contratto, provvede ad addebitare, sulla prima fattura utile, l'importo indicato al punto 6.8 della tabella 6 **dell'Allegato A** al presente Regolamento.
7. Il Gestore provvede ad addebitare, sulla prima fattura utile, l'importo indicato nel punto 6.7 della tabella 6 **dell'Allegato A** al presente Regolamento, qualora il titolare di un contratto di fornitura, ad eccezione della tipologia d'uso "Industriale", che utilizza fonti di approvvigionamento autonomo, ometta ovvero ritardi l'autodenuncia annuale dei volumi scaricati in pubblica fognatura.
8. In ogni caso, laddove non sia possibile addebitare gli oneri sopra indicati sulla prima fattura utile, il Gestore potrà recuperarli, in via stragiudiziaria o giudiziaria, direttamente dal soggetto che ha posto in essere le attività fraudolente oggetto del presente articolo.
9. È sempre fatto salvo, comunque, il diritto del Gestore al risarcimento dei maggiori danni derivanti dalle attività fraudolente oggetto del presente articolo.
10. Al fine di accelerare il percorso di progressiva eliminazione degli allacci non contrattualizzati, spesso definiti anche "allacci abusivi" – basato su onerose attività di censimento o su denunce anonime, che si traducono inevitabilmente nella doverosa applicazione di quanto previsto ai precedenti punti per la fattispecie di prelievo fraudolento - il Gestore promuove una fase iniziale, della durata di 12 mesi dal subentro nella gestione operativa del SII, che prevede la possibilità di un ravvedimento operoso da parte dei cittadini (*i.e.* utenti di fatto) affinché siano incentivati a regolarizzare la propria posizione mediante una procedura ben definita, che preveda:
 - la contrattualizzazione dell'utenza;
 - la disapplicazione delle azioni e sanzioni previste dal precedente punto 2, in relazione alle fattispecie non aggravate, trattandosi di una regolarizzazione contrattuale spontanea;
 - il pagamento, a partire dal giorno di subentro nella gestione operativa da parte di SORICAL e fino alla data di installazione del misuratore, di un consumo stimato sulla base del consumo effettivo prodie rilevato in almeno 6 mesi successivi all'installazione del misuratore, incrementato del 20%.

ART. 35 – ULTERIORI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento recepisce le sopravvenute disposizioni legislative e direttive regolatorie aventi carattere inderogabile ed imperativo e, pertanto, anche ai sensi degli articoli 1339 e 1374 del codice civile, è automaticamente etero-integrato e modificato di diritto mediante il relativo recepimento. Le disposizioni emanate da ARERA costituiscono modifica o integrazione del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 481/95.
2. Il presente Regolamento:

- a) fuori dalle previsioni di cui al superiore comma 1, Il Gestore si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le variazioni che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale. Le modifiche, previa approvazione dell'Autorità d'Ambito, avranno efficacia per tutti i contratti in essere decorsi 15 giorni dalla data della relativa pubblicazione;
 - b) è sottoposto all'approvazione dell'Ente di Governo d'Ambito ed entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione e da tale data cesseranno di avere effetto tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti l'erogazione del Servizio Idrico Integrato;
 - c) costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di richiederne copia all'atto della stipulazione del contratto, fermo restando che sarà sempre scaricabile dal sito web del gestore www.soricalspa.it
3. Con l'avvio della gestione del SII da parte di SORICAL, si instaura automaticamente il rapporto di utenza tra SORICAL e il Cliente, in modo che sia data prosecuzione – senza soluzione di continuità e conformemente al presente Regolamento – al precedente rapporto di utenza intercorrente tra il medesimo Cliente e il gestore dei servizi idrici sostituito da SORICAL.
 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, o in contrasto con esso, si applicano le disposizioni legislative e regolatorie assunte dalle competenti Autorità in materia

**COMUNI NEI QUALI SORICAL È SUBENTRATA NELLA GESTIONE OPERATIVA
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

<u>IDRICO</u>	<u>FOGNATURA</u>	<u>DEPURAZIONE</u>
COMUNE DI REGGIO CALABRIA Decorrenza 01/01/2023		

Tabella 1

COSTI GENERALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Descrizione		Unità di misura	IMPORTO	Riferimento regolamento
1.1	Spese amministrative di istruttoria per le sole voci attivazione, riattivazione	n.	€ 25,00	Art.8 - 14
1.2.1	Attivazione/Riattivazione del contratto di fornitura del SII. Utenza già allacciata alla rete idrica e/o fognaria. Inclusa installazione/posa misuratore consumi idrici con DN 10/15	n.	€ 181,50	Art.8 - 14
1.2.2	Attivazione/Riattivazione del contratto di fornitura del SII. Utenza già allacciata alla rete idrica e/o fognaria. Inclusa installazione/posa misuratore consumi idrici con DN 20/25	n.	€ 220,00	Art.8 -14
1.2.3	Attivazione/Riattivazione del contratto di fornitura del SII. Utenza già allacciata alla rete idrica e/o fognaria. Inclusa installazione/posa misuratore consumi idrici con DN 32/40	n.	€ 337,70	Art. 8 - 14
1.3	Voltura del contratto di fornitura del SII, con o senza cambio tipologia tariffaria (gratuita nel caso di mortis causa, art. 16 Del. ARERA 655/2015)	n.	€ 25,00	Art.10
1.4	Disattivazione/cessazione del contratto di fornitura del SII, con conseguente disinstallazione/rimozione misuratore consumi idrici.	n.	€ 55,00	Art.12
1.5.1	Sopralluogo richiesto dall'utente per verifica lettura e/o funzionalità misuratore e/o pressione idrica. Corrispettivo dovuto solamente ove risultanti corretti i dati di lettura e/o la funzionalità del misuratore dei consumi idrici	n.	€ 25,00	Art. 22
1.5.2	Sopralluogo tecnico necessario alla progettazione di nuove opere di allacciamento inclusa la verifica di idoneità dei preesistenti punti di consegna	n.	€ 50,00	Art. 7 - 14
1.6	Limitazione di una fornitura idrica per morosità incluso il costo del limitatore	n.	€ 75,00	Art. 13 - 21
1.7.1	Sospensione di una fornitura idrica per morosità	n.	€ 75,00	Art. 13 - 21
1.7.2	Sospensione di una fornitura idrica per morosità a seguito dell'intervento di limitazione del flusso	n.	€ 75,00	Art. 13 21
1.8	Riattivazione di una fornitura idrica successiva ad una limitazione o a una sospensione per morosità	n.	€ 65,00	Art. 14 - 21
1.9	Disattivazione di una fornitura idrica o fognaria per morosità con rimozione del contatore	n.	€ 65,00	Art. 13 - 21
1.10	Riattivazione di una fornitura fognaria successiva ad una sospensione della stessa	n.	€ 150,00	Art. 14 - 21

1.11.1	Oneri d'istruttoria per valutazione progetti di estensione di rete idrica e di risoluzione interferenze con altri servizi.	n.	€	280,00	Art. 16
1.11.2	Oneri d'istruttoria per valutazione progetti di estensione di rete fognaria e di risoluzione interferenze con altri servizi.	n.	€	422,00	Art. 31
1.12.1	Oneri per redazione di progetti di estensione e/o potenziamento di rete idrica sino a 50 ml e di risoluzione interferenze con altri servizi.	n.	€	142,00	Art. 7 - 16
1.12.2	Oneri per redazione di progetti di estensione e/o potenziamento di rete idrica sino a 200 ml e di risoluzione interferenze con altri servizi.	n.	€	450,00	Art. 7 - 16
1.12.3	Oneri per redazione progetti di estensione e/o potenziamento di rete fognaria sino a 50 ml e di risoluzione interferenze con altri servizi.	n.	€	204,00	Art. 7 - 16
1.12.4	Oneri per redazione progetti di estensione e/o potenziamento di rete fognaria sino a 200 ml e di risoluzione interferenze con altri servizi.	n.	€	610,00	Art. 7 - 16
1.13.1	Contributo oneri autorizzazione allo scavo per uso domestico residenziale.	n.	€	20,00	Art. 7 - 16
1.13.2	Contributo oneri autorizzazione allo scavo per tutti gli altri usi.	n.	€	50,00	Art. 7 - 16
1.14	Notifica per comunicazioni contrattuali, solleciti, costituzione di messa in mora, etc, con esclusione di corrispettivo nel caso di notifica per posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.	n.	€	10,00	Art. 13 - 21
1.15	Comunicazioni contrattuali di sollecito bonario o di impossibilità alla limitazione prive di notifica, con esclusione di importo corrispettivo nel caso di utilizzo di posta elettronica ordinaria o altra analoga modalità.	n.	€	2,00	Art. 13 - 21
1.16	Oneri per la mancata comunicazione al gestore delle variazioni contrattuali	n.	€	50,00	Art. 8

Tutti gli importi riportati sono da intendersi IVA esclusa

Ambito Unico regionale-Regione Calabria

Tabella 2

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI IDRICI - SPOSTAMENTI IMPIANTI PREESISTENTI ED ESTENSIONE DI RETE

Descrizione		UNITA DI MISURA	IMPORTO (euro)	Riferimento regolamento
2.1	Spese amministrative per la prima attivazione		€ 25,00	Art.8
2.1.1	Prima attivazione del contratto di fornitura del SII. Inclusa installazione/posa misuratore consumi idrici con DN 15	n.	€ 165,00	Art. 7, 8 e 16
2.1.2	Prima attivazione del contratto di fornitura del SII. Inclusa installazione/posa misuratore consumi idrici con DN 20/25	n.	€ 200,00	
2.1.3	Prima attivazione del contratto di fornitura del SII. Inclusa installazione/posa misuratore consumi idrici con DN 32/40	n.	€ 307,00	
2.2.1	Contributo per lo spostamento del solo gruppo Misura DN 15	n.	€ 107,00	
2.2.2	Contributo per lo spostamento del solo gruppo Misura DN 25	n.	€ 119,00	
2.2.3	Contributo per lo spostamento del solo gruppo Misura DN 40	n.	€ 160,00	
2.3.1	Contributo per la realizzazione o spostamento di allaccio idrico a parete fino a DN 1" per una lunghezza massima di 3 m. (Esclusi montante e gruppo misura). Posa su strada (Bitume o cls)	n.	€ 965,00	
2.3.2	Contributo per la realizzazione o spostamento di allaccio idrico a parete fino a DN 1" per una lunghezza massima di 3 m. (Esclusi montante e gruppo misura). Posa su strada pregiata/basolato.	n.	€ 1.193,00	
2.4.1	Contributo per la realizzazione o spostamento di allaccio idrico in N° 1 POZZETTO PEDONALE PREFABBRICATO IN CLS 60X60X60 (Per posa Max N° 3 cont. DN 15) DN 1" per una lunghezza massima di 3 m. (COMPRESI POZZETTI, CHIUSINI E MONTANTI). Posa su strada (bitume o cls)	n.	€ 1.400,00	
2.4.2	Contributo per la realizzazione o spostamento di allaccio idrico in N° 1 POZZETTO PEDONALE PREFABBRICATO IN CLS 60X60X60 (Per posa Max N° 3 cont. DN 15) DN 1" per una lunghezza massima di 3 m. (COMPRESI POZZETTI, CHIUSINI E MONTANTI). Posa su strada pregiata/basolato	n.	€ 1.620,00	
2.5	Contributo per la realizzazione prolungamento o spostamento di 1 m di allaccio idrico a parete o pozzetto fino a DN 1"	m	€ 193,00	
2.6	Contributo per la realizzazione o spostamento di allaccio idrico a parete DN 2" per una lunghezza massima di 3 m.	n.	€ 1.360,00	
2.7	Contributo per la realizzazione prolungamento o spostamento di 1 m di allaccio idrico a parete o pozzetto fino a DN 2" sino a 20 ml.	mt.	€ 211,00	
2.8.1	Contributo per la realizzazione o spostamento di allaccio idrico N° 1 POZZETTO CARRABILE PREFABBRICATO IN CLS 100X100X90 (Per posa di N° da 4 a 8 cont. DN 15) DN 2" per una lunghezza massima di 3 m. (COMPRESI POZZETTI, CHIUSINI E MONTANTI). Su Stada tipo bitume o cls	n.	€ 1.923,00	
2.8.2	Contributo per la realizzazione o spostamento di allaccio idrico N° 1 POZZETTO CARRABILE PREFABBRICATO IN CLS 100X100X90 (Per posa di N° da 4 a 8 cont. DN 15) DN 2" per una lunghezza massima di 3 m. (COMPRESI POZZETTI, CHIUSINI E MONTANTI). Su pavimentazione stradale pregiata	n.	€ 2.120,00	
2.9	Contributo per la realizzazione o spostamento di allaccio idrico in N°2 POZZETTI CARRABILI PREFABBRICATI IN CLS 100X100X90 pozzetto (Per posa da N° 9 a 16 cont. DN 15) DN 2" per una lunghezza massima di 3 m.	n.	€ 2.794,00	
2.10	Contributo per la realizzazione o spostamento di allaccio idrico in N° 3 POZZETTI CARRABILI PREFABBRICATI IN CLS 100X100X90 (Per posa di N° da 17 a 24 cont. DN 15) DN 2" per una lunghezza massima di 3 m. (COMPRESI POZZETTI, CHIUSINI E MONTANTI).	n.	€ 3.610,00	
2.11.1	Contributo per l'estensione della rete idrica - Scavo e posa condotta diametri DN 80 - DN 100 (IN CAMPAGNA - STERRATO)	mt.	€ 142,00	Art. 7 e 16
2.11.2	Contributo per l'estensione della rete idrica - Scavo e posa condotta diametri DN 80 - DN 100 (SU STRADA TIPO BITUME)	mt.	€ 199,00	
2.11.3	Contributo per l'estensione della rete idrica - Scavo e posa condotta diametri DN 80 - DN 100 (SU STRADA PREGIATA - TIPO BASOLATO, CUBETTI ECC.)	mt.	€ 227,00	

Per i prezzi relativi ad attività non previste nella presente tabella 2 si farà riferimento alle vigenti tariffe OO PP per la Regione Calabria

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa

Ambito Unico Regionale-Regione Calabria

Tabella 2

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI IDRICI E SPOSTAMENTI IMPIANTI PREESISTENTI - IMPIANTI RAGGRUPPATI

Descrizione		UNITA DI MISURA	Importo (€)	Riferimento regolamento
2.12	Contributo per la realizzazione di una montante per la posa a parete di N° 1 contatore DN 15 (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 27,00	Art. 7 e 16
2.13	Contributo per la realizzazione di una montante per la posa a parete di N° 1 contatore DN 40 a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 63,00	
2.14	Contributo per la realizzazione di una montante per la posa a parete di N° 2 contatori DN 15 a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 54,00	
2.15	Contributo per la realizzazione di una montante per la posa a parete di N° 3 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 70,00	
2.16	Contributo per la realizzazione di una montante per la posa a parete di N° 4 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 98,00	
2.17	Contributo per la realizzazione di una montante per la posa a parete di N° 5 o 6 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 144,00	
2.18	Contributo per la realizzazione di una montante per la posa a parete di N° 7 o 8 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 150,00	
2.19	Contributo per la realizzazione di una montante per la posa a parete di N° da 9 a 12 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 150,00	
2.20	Contributo per la realizzazione di una montante per la posa a parete di N° da 13 a 16 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 464,00	
2.21	Contributo per la realizzazione di una montante per la posa a parete di N° da 17 a 20 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 518,00	
2.22	Contributo per la realizzazione di una montante per la posa a parete di N° da 21 a 22 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 563,00	
2.23	Contributo per la realizzazione di una montante per la posa a parete di N° da 23 a 24 contatori a parete. (ESCLUSO GRUPPO MISURA)	n.	€ 609,00	
2.24	Contributo per la fornitura e posa in opera lucchetto con chiave universale comprensivo della rimozione del vecchio lucchetto	n.	€ 11,00	

Tutti gli importi riportati sono da intendersi IVA esclusa

Ambito Unico Regionale-Regione Calabria

Tabella 3

CONTRIBUTI PER LA CONTABILIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI FOGNARI

Descrizione		Unità di misura	Importo (€)	Riferimento regolamento
3.1	Contributo per l'allaccio fognario fino a DE 250, comprensivo di tutte le attività e i lavori necessari sino ad una lunghezza massima di 6,00 m. (incluso pozzetto 50x50 con chiusino in ghisa sferoidale). Su strada tipo bitume.	n.	€ 1.770,00	Art. 7 e 16
3.2	Contributo per la realizzazione del prolungamento di 1 m. di allaccio fognario di cui alla voce 3.1	mt.	€ 213,00	
3.3	Maggiorazione per allaccio fognario di cui al punto 3.1 per posa su strada pregiata/basolato	n.	€ 520,00	
3.4	Contributo per la fornitura e posa in opera pozzetto di linea fognario (100x 100x 90 con chiusino in ghisa carrabile). Su strada tipo bitume.	n.	€ 1.299,00	
3.5	Maggiorazione per la realizzazione del prolungamento di un 1m di allaccio fognario di cui al punto 3.2 per posa su strada pregiata/basolato	mt.	€ 16,00	
3.6	Contributo per la posa in opera o sostituzione gruppo di misura fognario fino a DN 150	n.	€ 3.638,00	
3.7	Contributo per la posa in opera o sostituzione gruppo di misura fognario DN 200	n.	€ 4.011,00	
3.8	Contributo per la posa in opera o sostituzione gruppo di misura fognario DN 300	n.	€ 4.929,00	
3.9A	Contributo per estensione rete fognaria - Scavo e posa condotta DN 315/DN 400 (IN CAMPAGNA - STERRATO)	mt.	€ 195,00	
3.9B	Contributo per estensione rete fognaria - Scavo e posa condotta DN 315/DN 400 (SU STRADA TIPO BITUME)	mt.	€ 263,00	
3.9C	Contributo per estensione rete fognaria - Scavo e posa condotta DN 315/DN 400 (SU STRADA PREGIATA - TIPO BASOLATO, CUBETTI ECC.)	mt.	€ 320,00	

Per i prezzi relativi ad attività non previste nella presente tabella 3 si farà riferimento alle vigenti tariffe OOPP per la Regione Calabria

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa

Ambito Unico Regionale-Regione Calabria

Tabella 4

COSTI DI VERIFICA DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO DI UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

	Descrizione	Unità di misura	Importo (€)	Riferimento regolamento
4.1	A seguito di richiesta dell'utente, verifica metrologica del contatore, diametro DN 15/20/25, eseguita in conformità alla normativa vigente, compresa spedizione al laboratorio, le cui risultanze testimoniano il corretto funzionamento. Infatti, nessun corrispettivo è dovuto nel caso in cui dalla verifica si rilevi il malfunzionamento del contatore	n.	€ 266,00	Art. 22
4.2	A seguito di richiesta dell'utente, verifica metrologica del contatore, diametro DN 32/40, eseguita in conformità alla normativa vigente, compresa spedizione al laboratorio, le cui risultanze testimoniano il corretto funzionamento. Infatti, nessun corrispettivo è dovuto nel caso in cui dalla verifica si rilevi il malfunzionamento del contatore	n.	€ 363,00	
4.3	Verifica metrologica del contatore eseguita in contraddittorio con la Camera di Commercio comprensive della sostituzione del misuratore sull'impianto di utenza - Diametro DN 15/20/25.	n.	€ 96,00	
4.4	Verifica metrologica del contatore eseguita in contraddittorio con la Camera di Commercio comprensive della sostituzione del misuratore sull'impianto di utenza - Diametro DN 40.	n.	€ 258,00	
4.5	Rilievo caratteristiche delle forniture non domestiche destinate ad uso anticendio e relativi livelli di servizio (Livello di pericolosità 1 ai sensi della Norma UNI EN 12845 classi LH e OH1)	n.	€ 326,00	Art. 23
4.6	Rilievo caratteristiche delle forniture non domestiche destinate ad uso anticendio e relativi livelli di servizio (Livello di pericolosità 2 ai sensi della Norma UNI EN 12845 classi OH1-2-3-4)	n.	€ 369,00	
4.7	Rilievo caratteristiche delle forniture non domestiche destinate ad uso anticendio e relativi livelli di servizio (Livello di pericolosità 3 ai sensi della Norma UNI EN 12845 classi HHP e/o HHS)	n.	€ 473,00	
4.8	Verifica regolarità livello di pressione	n.	€ 45,00	Art. 30
4.9	Verifiche delle opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica	n.	€ 99,00	Art. 32
4.10	Contributo sostituzione gruppo di misura posato dall'utente non a norma, Diametro DN 15	n.	€ 82,50	Art. 24
4.11	Contributo sostituzione gruppo di misura posato dall'utente non a norma, Diametro DN 20-25	n.	€ 100,00	Art. 24
4.12	Contributo sostituzione gruppo di misura posato dall'utente non a norma, Diametro DN 32-40	n.	€ 153,50	Art. 24

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa

Ambito Unico Regionale-Regione Calabria

Tabella 5

CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI A MONTE DEI GRUPPI DI MISURA INSTALLATI IN AREA PRIVATA

Descrizione		Unità di misura	Importo (€)	Riferimento regolamento
5.1	Contributo per il sopralluogo per verifica perdita idrica su tubazione installata in area privata comprensivo delle attività per l'eventuale interruzione del servizio e il successivo ripristino necessari per consentire la riparazione del guasto	a corpo	€ 42,00	Art. 28
5.2	Contributo come compenso a corpo per l'eliminazione della perdita su parte dell'allacciamento idrico posto su proprietà privata (escluso impianti interni), per un volume di scavo massimo fino a 2 mc, comprensivo della fornitura e posa in opera del materiale idraulico necessario per la riparazione e/o sostituzione di 2 ml di tubazione idrica di qualsiasi materiale e diametro. Nel prezzo è compensato il ripristino di 2 ml di tubazione idrica di qualsiasi materiale e diametro. Nel prezzo è compensato il ripristino provvisorio con l'esclusione degli oneri per i ripristini della pavimentazione preesistente.	a corpo	€ 339,25	
5.3	Contributo come compenso aggiuntivo a corpo per la sostituzione di parte dell'allacciamento posto su proprietà privata per ogni ulteriore ml di scavo e di tubazione idrica di qualsiasi materiale e diametro rispetto alla voce 5.2. Nel prezzo è compensato il ripristino provvisorio con l'esclusione degli oneri per i ripristini della pavimentazione preesistente.	ml	€ 185,96	
5.4	Contributo per intervento di eliminazione perdite idriche mediante la sostituzione o riparazione di un tratto di tubazione di diametro fino a 2" per una lunghezza massima di metri 1 posta sulle facciate dei fabbricati o interrato con scavo a cura dell'utente, comprensivo del taglio con opportuna attrezzatura dell'esistente tubazione, l'installazione dei bigiunti e il fissaggio della nuova tubazione o collare di tenuta, nonchè tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi tutti gli interventi che presuppongono il montaggio di anditi o ponteggi e/o l'uso di carrelli elevatori o pedane mobili, per lavori in altezza, per i quali il Gestore assicurerà la sola assistenza per le manovre di apertura e chiusura del flusso idrico.	a corpo	€ 100,00	

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa

Ambito Unico Regionale-Regione Calabria

Tabella 6

CORRISPETTIVI PER CONDOTTE FRAUDOLENTE

Descrizione		Unità di misura	Importo (€)	Riferimento regolamento
6.1	Effrazione sigilli posti sul contatore idrico e/o fognario	n.	€ 230,00	Art. 34
6.2	Effrazione dei dispositivi, la rimozione e/o manomissione del misuratore o qualsiasi altro accorgimento atto a consentire un prelievo della risorsa idrica ovvero uno scarico in pubblica fognatura non correttamente misurato	n.	€ 230,00	
6.3	Manomissione delle condotte o altro accorgimento, atto a realizzare un collegamento diretto alla rete idrica e finalizzato ad un potenziale prelievo incontrollato e non autorizzato della risorsa idrica per utenze diverse dalla tipologia "domestico residente"	n.	€ 1.135,00	
6.4	Manomissione delle condotte o altro accorgimento, atto a realizzare un collegamento diretto alla rete idrica e finalizzato ad un potenziale prelievo incontrollato e non autorizzato della risorsa idrica per utenze "domestico residente"	n.	€ 500,00	
6.5	Manomissione delle condotte o altro accorgimento, atto a produrre un collegamento diretto alla rete fognaria e finalizzato ad un potenziale scarico incontrollato e non autorizzato per utenze diverse dalla tipologia "domestico residente"	n.	€ 1.135,00	
6.6	Manomissione delle condotte o altro accorgimento, atto a produrre un collegamento diretto alla rete fognaria e finalizzato ad un potenziale scarico incontrollato e non autorizzato per utenze "domestico residente"	n.	€ 500,00	
6.7	Omessa o ritardata autodenuncia annuale dei volumi scaricati in pubblica fognatura da utenze domestiche dotate di fonti di approvvigionamento autonomo	n.	€ 230,00	
6.8	Apertura idranti antincendio e prelievi con destinazione diversa da quella contrattuale	n.	€ 230,00	

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa

AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA
AMBITO UNICO - REGIONE CALABRIA




**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Allegato B

Società Risorse Idriche Calabresi s.p.a

AMBITO UNICO - REGIONE CALABRIA



TIPO DOCUMENTO
ELEMENTI/TEMI
DESCRIZIONE

SCHEMA

ALLEGATO B

FORMATO
A3

SCALA
-

DATA
/ /


REV.
0

ELABORATO

1/15

SCHEMA ALLACCIO IDRICO CON GRUPPO DI MISURA
AL LIMITE DELLA PROPRIETÀ PRIVATA

AMBITO UNICO - REGIONE CALABRIA



DATA: / /
REV: 0

ELABORATO: 2/15


TIPO DOCUMENTO:
ELEMENTI/ITEM
DESCRIZIONE

SCHEMA
ALLEGATO B

FORMATO:
A3
SCALA:
-

SCHEMA ALLACCIO IDRICO CON GRUPPO DI MISURA
INTERNO ALLA PROPRIETÀ PRIVATA

AMBITO UNICO - REGIONE CALABRIA



TIPO DOCUMENTO
ELEMENTI/ITEM
DESCRIZIONE

SCHEMA

ALLEGATO B

FORMATO
A3

SCALA
-


DATA
REV. 0

ELABORATO:

3/15


SCHEMA ALLACCIO IDRICO CON GRUPPO DI MISURA
SU SUOLO PUBBLICO

Pianta




Derivazioni allacci privati con collare di presa

Sezione tipo B-B



Sezione tipo A-A



Legenda

- 1 Sabbia vagliata
- 2 Collare di presa staffa Inox
- 3 Saracinesca di derivazione
- 4 Raccordo in ottone per tubo polietilene attacco F
- 5 Tubo riparatore D110 in PVC
- 6 Reintiro con materiali provenienti dagli scavi
- 7 Tubo Polietilene PE 100 - Tubo PVC rigido filettabile
- 8 Raccordo in ottone a squadra attacco F
- 9 Tubo acciaio zincato
- 10 Sportello
- 11 Armadio da incasso
- 12 Pavimentazione marciapiede
- 13 Battuto di sottofondo
- 14 Magrone di sottofondo
- 15 Cordolata marciapiede
- 16 Fondazione cordolata
- 17 Binder
- 18 Manto d'usura
- 19 Fondazione stradale
- 20 Chiusino in ghisa h 200
- 21 Massicciata stradale

La larghezza e la lunghezza dei ripristini stradali possono variare a seconda delle prescrizioni dell'ente proprietario della strada



DATA: / / REV: 0

ELABORATO: 4/15

TIPO DOCUMENTO: PIANTA - SEZIONE

FORMATO: A3

ELEMENTI/ITEM:

SCALA: -


DESCRIZIONE: ALLEGATO B

SCHEMA TIPO ALLACCI IDRICO


DIMENSIONI LUCE UTILE NICCHIE INSTALLAZIONI CONT. SORICAL A PARETE

TIPO NICCHIA	DIAMETRO MONT.	NUMERO CONT.	LARGHEZZA	ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA DA TERRA
1	1"	1	50	40	20	80
2	1"	2	60	70	20	20
3	1"	3	60	80	20	10
4	2"	4	70	110	20	10
5	2"	5	120	110	20	10
	2"	6				
	2"	7				
	2"	8				
6	2"	9	140	160	20	10
	2"	10				
	2"	11				
	2"	12				
7	2"	13	240	150	20	10
	2"	14				
	2"	15				
	2"	16				
8	2"	17	280	190	20	10
	2"	18				
	2"	19				
	2"	20				
9	2"	21	290	190	20	10
	2"	22				
	2"	23				
	2"	24				
10	2"	1 da 40	120	90	30	0



Prospetto



Sezione



DIMENSIONI LUCE INTERNA INSTALLAZIONI IN POZZETTO CLS INTERRATO						
TIPO POZZETTO	DIAMETRO MONT.	NUMERO CONTI.	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PROFONDITÀ
11	1"	1	60	60	60	-70
	1"	2				
	1"	3				
	2"	4				
12	2"	5	100	100	90	-100
	2"	6				
	2"	7				
	2"	8				
	2"	9				
	2"	10				
	2"	11				
	2"	12				
13	2"	13	(100 x 2)	(100 x 2)	90	-100
	2"	14				
	2"	15				
	2"	16				
	2"	17				
	2"	18				
	2"	19				
	2"	20				
14	2"	21	(100 x 3)	(100 x 3)	90	-100
	2"	22				
	2"	23				
	2"	24				
	2"	1 da 40				
	2"	1 da 40				
	2"	1 da 40				
	2"	1 da 40				



DATA: / / REV: 0
 ELABORATO:

6/15


TIPO DOCUMENTO: TABELLA - PIANTA - SEZIONE
 ELEMENTI/TEMI: ALLEGATO B

DESCRIZIONE: INSTALLAZIONE A PAVIMENTO IN POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS

FORMATO: A3
 SCALA: -

AMBITO UNICO - REGIONE CALABRIA

TRATTO CON MANUTENZIONE A CARICO UTENTE



DATA: / /
 ELABORATO: 7/15
 REV: 0

TIPO DOCUMENTO:
 ELENCO/ITEM: SCHEMA ALLEGATO B
 DESCRIZIONE:


SCHEMA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA
 UTENZE DOMESTICHE - UTENZE NON DOMESTICHE
 PRIVE DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO

FORMATO:
 A3

SCALA:
 -

TRATTO CON MANUTENZIONE A CARICO UTENTE

TRATTO INTERNO DI FOGNATURA



TIPO DOCUMENTO

SCHEMA

FORMATO

A3

ELEMENTI/ITEM

ALLEGATO B

SCALA

-

DESCRIZIONE

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA CON PORTALLACCI UTENZE DOMESTICHE - UTENZE NON DOMESTICHE PRIVE DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO

DATA

REV. 0

ELABORATO

8/15

AMBITO UNICO - REGIONE CALABRIA

TRATTO CON MANUTENZIONE A CARICO UTENTE

TRATTO INTERNO DI FOGNATURA

ALLACCIO FOGNARIO

Rete Acque meteoriche di dilavamento

Rete Acque reflue domestiche

Pozzetto di ispezione

Pozzetto di linea

Pozzetto con valvola di non ritorno e sifone

Punto di consegna

Rete pubblica fognatura nera

Limite di proprietà

Proprietà privata

Suolo pubblico



TIPO DOCUMENTO
ELEMENTI/ITEM

SCHEMA

ALLEGATO B

FORMATO
A3

SCALA
-

DESCRIZIONE

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA
MISTA UTENZE DOMESTICHE - UTENZE NON
DOMESTICHE PRIVE DI APPROVVIGIONAMENTO
AUTONOMO


DATA
- / - / -

REV.
0

ELABORATO:

9/15

AMBITO UNICO - REGIONE CALABRIA



TIPO DOCUMENTO

SCHEMA

FORMATO

ELEMENTI/TEMI

A3

DESCRIZIONE

SCALA

DATA

REV.

0


ELABORATO

10/15

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA MISTA CON PORTALLACCI UTENZE DOMESTICHE - UTENZE NON DOMESTICHE APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO


PRIVE DI

Pianta - POZZETTI DI MISURA E ISPEZIONE -



DATA	REV.	0
ELABORATO:		
11/15		

TIPIC DOCUMENTO	PIANTA	FORMATO
ELEMENTI/ITEM	ALLEGATO B	A3
DESCRIZIONE	SCALA	-
MANIFATTO DI CONTURAZIONE, ISPEZIONE E CONTROLLO DELLE ACQUE REFLUE PER UTENZE NON DOMESTICHE CON FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO PER SCARICHI CON VOLUME MINIMO GIORNALIERO > 15 m³/giorno O VOLUME ANNUO > 3.000 m³/anno		




DATA: / /	REV: 0
ELABORATO: 12/15	

TIPO DOCUMENTO	PIANTA	FORMATO
ELEMENTI/TEMI	ALLEGATO B	A3
DESCRIZIONE		SCALA: -
MANIFATTO DI CONTURAZIONE, ISPEZIONE E CONTROLLO DELLE ACQUE REFLUE PER UTENZE NON DOMESTICHE CON FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO PER SCARICHI CON VOLUME MINIMO GIORNALIERO > 15 m³/giorno O VOLUME ANNUO > 3.000 m³/anno		

Sezione A-A

- TIPO INSTALLAZIONE SU TUBAZIONE CHIUSA -



MATERIALI IMPIEGATI PER LE OPERE CIVILI

- cls magro classe C12/15
- strutture i c.a. classe C20/25
- acciaio da carpenteria B 450 C



DATA: / / REV: 0

ELABORATO: 13/15

TIPO DOCUMENTO

ELEMENTI/ITEM

SEZIONE

ALLEGATO B

FORMATO

A3

SCALA


-

DESCRIZIONE
 MANUFATTO DI CONTURAZIONE, ISPEZIONE E CONTROLLO DELLE ACQUE REFLUE PER UTENZE NON DOMESTICHE CON FONDI DI APPROVVIGIONAMENTO PER SCARICHI CON VOLUME MINIMO GIORNALIERO > 15 m³/giorno O VOLUME ANNUO > 3.000 m³/anno


AMBITO UNICO - REGIONE CALABRIA

Pianta

- TIPO INSTALLAZIONE A CANALE APERTO -



STANDARDIZZAZIONE DEL CANALE IN BASE ALLA PORTATA



Q min	Q max	A	B	TR	C	C1	H
m ³ /h	m ³ /h	m	m	m	m	m	m
1.0	50	0.54	0.45	0.00	0.15	0.00	0.15
1.8	90	0.72	0.60	0.80	0.20	0.08	0.20
3.0	140	0.90	0.75	1.00	0.25	0.10	0.25
4.5	200	1.03	0.90	1.20	0.30	0.12	0.30
8.5	360	1.44	1.20	1.60	0.40	0.16	0.40
13.5	560	1.80	1.50	2.00	0.50	0.20	0.50

Sezione B-B

Armadio in materiale termoplastico stampato in coiezione per alloggio apparecchiature SORICAL (è permessa anche la posa a parete ove possibile)

Porta cieca con 2 serrature a maniglia e chiave cifrata di tipo Yale

Piantana in alluminio pressofuso

SONDA DI VELOCITA'

SONDA DI LIVELLO

SONDA SOLIDI SOSPESI

Barra di ancoraggio filettata M12

Basamento in ds per fissaggio piantana

0.55


0.80

2.00

C1

C

H



Sezione A-A

Armadio in materiale termoplastico stampato in coiezione per alloggio apparecchiature SORICAL (è permessa anche la posa a parete ove possibile)

Alimentazione da quadro elettrico generale utente industriale - Linea monofase - 240 V - 50 Hz

Cavo FG7OR 2x(1x2.5)+1G2.5

Porta cieca con 2 serrature a maniglia e chiave cifrata di tipo Yale

Piantana in alluminio pressofuso

SONDA DI VELOCITA'

SONDA DI LIVELLO

SONDA SOLIDI SOSPESI


0.46

0.55


QGE

		TIPO DOCUMENTO PIANTA - SEZIONE	FORMATO A3
DATA / /	REV. 0	ELEMENTI/TEAM ALLEGATO B	SCALA -
DESCRIZIONE MANUFATTO DI CONTURAZIONE, ISPEZIONE E CONTROLLO DELLE ACQUE REFLUE PER UTENZE NON DOMESTICHE CON FONDI DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOME PER SCARICHI CON VOLUME MINIMO GIORNALIERO > 15 m ³ /giorno O VOLUME ANNUO > 3.000 m ³ /anno		ELABORATO 14/15	


Pianta
- ALLACCIAMENTO FOGNARIO -



Sezione tipo B-B



Sezione tipo A-A



Legenda

- 1 Tubazione principale
- 2 Pozzetto stradale esistente
- 3 Chiusino stradale esistente
- 4 Tubazione in PVC sn8
- 5 Chiusino in ghisa sferoidale D400
- 6 Rinfianco in c/s
- 7 Ripristino pavimentazione marciapiede esistente
- 8 Rinfianco in sabbia o in c/s per ricoprimenti inf. 50 cm
- 9 Ripristino della pavimentazione esistente
- 10 Rintiro con materiali provenienti dagli scavi
- 11 Pozzetto in CAV dimensioni 50x50x50 cm
- 12 Anello in CAV dimensioni 50x50x50 cm

La larghezza e la lunghezza dei ripristini stradali possono variare a seconda delle prescrizioni dell'ente proprietario della strada



TIPO DOCUMENTO
ELEMENTO/ITEM

SCHEMA
ALLEGATO B

FORMATO
A3

SCALA
-

DESCRIZIONE

REV. 0

DATA
ELABORATO

SCHEMA TIPO ALLACCIAMENTO FOGNARIO

15/15